



**Agenzia per l'Italia Digitale**  
**Presidenza del Consiglio dei Ministri**

**POSITION PAPER AGID IN MERITO ALLE OSSERVAZIONI  
DEGLI STAKEHOLDERS A SEGUITO DELLA  
CONSULTAZIONE PUBBLICA RELATIVA ALLE LINEE GUIDA  
SUI PAGAMENTI ELETTRONICI**

*Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi*

*Versione 1.0 – ottobre 2013*



## Indice

Scopo del documento .....	3
1. AIIP - osservazioni ricevute con nota del 27/9/2013 .....	4
2. PayPal - osservazioni ricevute con nota del 30/9/2013 .....	8
3. EBA-Clearing - osservazioni ricevute con nota del 27/9/2013 .....	10
4. AVCP - osservazioni ricevute con nota del 7/10/2013 .....	18
5. Regione Emilia-Romagna - osservazioni ricevute con e-mail del 30/9/2013 .....	27
6. ABI - osservazioni ricevute il 8/10/2013 .....	29
7. Poste Italiane S.p.A. - osservazioni ricevute con e-mail del 28/9/2013 .....	56



## **Scopo del documento**

Con il presente documento si vuole fare seguito alle principali osservazioni ricevute relativamente alla consultazione pubblica delle Linee guida sui pagamenti informatici a favore delle Pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi.

A tal fine, in modalità schematica, sono riportati l'eventuale testo delle Linee guida interessate dall'osservazione, il testo dell'osservazione e il relativo commento dell'Agenzia.



## 1. AIIP - osservazioni ricevute con nota del 27/9/2013

<b>Osservazione 1</b>	<p>Posto che l'articolo 5 del CAD, come sostituito dal DL 179/20 12, ha imposto alle pubbliche amministrazioni (PA nel prosieguo) nonché ai gestori di pubblici servizi (GS nel prosieguo) a partire dal 1 giugno 2013, di accettare i pagamenti con modalità informatiche e che le c.d. Operazioni Complesse, come descritte da Banca d'Italia nella Sezione II, punto 2. 1 .2 delle misure di attuazione del Titolo II del Decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010, non appaiono rientrare nell'ambito dei pagamenti con modalità informatiche (dato che presuppongono il pagamento presso la rete fisica dei collaboratori degli Istituti di Pagamento), si richiede di chiarire se le Linee Guida siano state emesse avendo a riferimento solo i pagamenti <i>on line</i>, quindi con modalità informatiche, ovvero anche con riferimento alle Operazioni Complesse, in relazione alle quali le PA e i GS possono continuare a regolare i propri rapporti attraverso le convenzioni già in essere, senza che si applichi la disposizione di cui all'articolo 14 delle Linee Guida, secondo cui le stesse si applicano a decorrere dalla naturale scadenza ditali convenzioni. Pare opportuno specificare anche se, per quanto riguarda le Operazioni Complesse, le PA e i GS saranno liberi di aderire o meno alle Linee Guida.</p>
<b>Linee guida</b>	<p><b>Paragrafo 9.4- Operazioni di pagamento complesse:</b></p> <p>Per quanto attiene alle operazioni di pagamento complesse, che si realizzano nel caso di “avvisi di pagamento analogico” (bollette, fatture commerciali, ecc), il riversamento delle somme incassate avviene secondo quanto stabilito negli Accordi di servizio di cui al paragrafo 8.3.2. e, se del caso, secondo quanto previsto nelle convenzioni e negli atti negoziali di cui al paragrafo 8.4.</p> <p><b>Capitolo 14 - Decorrenza:</b></p> <p>.....(omissis)..... Laddove, alla data di pubblicazione delle presenti Linee guida, tra una <b>pubblica amministrazione</b> e uno o più prestatori di servizi di pagamento risulti in essere una convenzione e/o accordo negoziale avente ad oggetto l'attività di incasso, le disposizioni di cui alle presenti Linee guida si applicheranno a decorrere dalla naturale scadenza della convenzione e/o dell'accordo negoziale.</p>
<b>Commenti AgID</b>	<p>Le operazioni complesse, descritte dalla Banca d'Italia nella Sezione II, punto 2.1.2 delle misure di attuazione del Titolo II del Decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010, rientrano tra le operazioni di pagamento. Pertanto, pur non essendovi un obbligo di adesione al Nodo per i PSP, ivi inclusi quelli che offrono tale tipologia di servizi, occorre aver presente che le pubbliche amministrazioni, in ottemperanza dell'articolo 5 del CAD, saranno obbligate per la gestione dei pagamenti in proprio favore a mettere a disposizione dell'utenza strumenti elettronici di pagamento attraverso l'infrastruttura tecnologica del Nodo dei Pagamenti-SPC.</p> <p>Attesi gli obiettivi dell'articolo 5 del CAD, le Linee guida sono applicabili ai pagamenti gestiti dai PSP che prevedano il ricorso a modalità informatiche nella fase del trasferimento dei fondi dal prestatore di servizi di pagamento alla</p>



	<p>PA, restando di contro irrilevanti le modalità di costituzione della provvista da parte dell'utente (che può avvenire anche in contanti presso le reti fisiche del PSP medesimo).</p> <p>Diversamente, i gestori di pubblici servizi, sono chiamati a porre in essere la stessa attività nei confronti della loro utenza solo su base volontaria e non su base obbligatoria.</p> <p>Tutto ciò premesso, al fine di meglio definire l'ambito di applicazione delle Linee guida, l'Agenzia provvederà ad integrare il capitolo 5 delle stesse includendo anche le operazioni della specie tra le modalità di pagamento gestite attraverso il Nodo.</p>
<b>Osservazione 2</b>	<p>Posto che il comma 2 dell'articolo 5 del CAD prevede che, al fine di consentire ai privati di effettuare i pagamenti in favore delle PA o dei GS attraverso l'utilizzo di carte di debito, di credito, prepagate ovvero altri strumenti di pagamento elettronico, le PA e i GS <i>possono altresì</i> avvalersi della piattaforma la cui realizzazione è demandata all'AGID, si richiede di chiarire se l'adesione delle PA e dei GS a tale piattaforma sia concorrente alla possibilità che gli stessi possano altresì avvalersi di diverse piattaforme di pagamento <i>on line</i>, già realizzate e fornite dagli Istituti di Pagamento.</p>
<b>Linee guida</b>	<p><b>Paragrafo 8.3 - La piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento</b></p> <p>L'Agenzia per l'Italia Digitale, ai sensi del vigente quadro normativo, mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni, attraverso il Sistema Pubblico di Connettività, una piattaforma tecnologica per assicurare l'interconnessione e l'interoperabilità tra queste ultime ed i prestatori di servizi di pagamento, denominata nel seguito "Nodo dei Pagamenti-SPC".</p> <p>L'iniziativa si inquadra nell'ambito dell'assetto organizzativo e tecnologico offerto dal Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione (SPCoop) che permette l'integrazione delle singole componenti già in uso nelle pubbliche amministrazioni, realizzando in questo modo la piena integrazione delle diverse soluzioni adottate dalle amministrazioni pubbliche e l'interoperabilità con le piattaforme di incasso e pagamento dei prestatori di servizi di pagamento abilitati.</p> <p>L'utilizzo della piattaforma è obbligatorio per le pubbliche amministrazioni, mentre i gestori di pubblici servizi non sono tenuti all'utilizzo della piattaforma, ferma in capo agli stessi la facoltà di aderire al fine di usufruire dei servizi da questa offerti, servizi che favoriscono le modalità di riconciliazione, riversamento e raccolta delle informazioni dovute dai prestatori di servizi di pagamento, nonché una più agevole interazione con gli utilizzatori finali.</p>
<b>Commenti AgID</b>	<p>Il Nodo dei Pagamenti-SPC non rappresenta una piattaforma di pagamento ma un'infrastruttura tecnologica che consente l'interscambio di flussi informativi</p>

	<p>tra il pagatore e il beneficiario di un pagamento, e abilita il PSP del pagatore a eseguire un pagamento nei confronti della PA/GS beneficiaria.</p> <p>Pertanto, laddove nel testo delle Linee guida sia stato usato il termine piattaforma con riferimento al Nodo dei Pagamenti-SPC, si è voluto fare riferimento esclusivo ad una piattaforma per l'interconnessione di altre piattaforme, siano esse della PA beneficiaria del pagamento, del PSP del pagatore, o dei rispettivi intermediari tecnologici.</p> <p>Fatta la precisazione appena esposta, appare opportuno rappresentare che ogni piattaforma di pagamento <i>on line</i> già realizzata da una PA/GS e/o fornitagli da un PSP o altro soggetto, potrà essere mantenuta in essere purché sia capace di interfacciarsi con il Nodo dei Pagamenti-SPC e di operare con il Nodo stesso lo scambio di flussi informativi descritto nelle Linee guida.</p>
<p><b>Osservazione 3</b></p>	<p>Posto che gli Istituti di Pagamento con rete di collaboratori sul territorio pongono in essere Operazioni Complesse, si richiede di chiarire se relativamente alle suddette operazioni, qualora PA/GS e Istituti di Pagamento optino per la facoltà di aderire alle Linee guida, i tempi per il riversamento a PA/GS non siano individuati in T+1 (un solo giorno dall'operazione) ma possano essere diversamente definiti con Accordi di Servizio da stipulare con l'AGID che tengano in conto le peculiarità delle Operazioni Complesse.</p>
<p><b>Linee guida</b></p>	<p><b>Paragrafo 9.4 - Operazioni di pagamento complesse</b></p> <p>Per quanto attiene alle operazioni di pagamento complesse, che si realizzano nel caso di “avvisi di pagamento analogico” (bollette, fatture commerciali, ecc), il riversamento delle somme incassate avviene secondo quanto stabilito negli Accordi di servizio di cui al paragrafo 8.3.2. e, se del caso, secondo quanto previsto nelle convenzioni e negli atti negoziali di cui al paragrafo 8.4.</p> <p><b>Paragrafo 8.4.1 - Clausole per l'utilizzo del “Nodo dei Pagamenti-SPC”</b></p> <p>Gli atti negoziali con i prestatori di servizi di pagamento individuati da CONSIP o dalle centrali di committenza regionali dovranno esplicitamente prevedere - ai sensi dell'articolo 15, comma 5-bis del citato decreto-legge 179/2012 - l'utilizzo della piattaforma tecnologica “Nodo dei Pagamenti-SPC”. Uno schema di tali patti integrativi è riportato nell'Appendice 2 dell'Allegato B - Specifiche attuative del Nodo dei Pagamenti-SPC.</p> <p>Laddove il prestatore di servizi di pagamento coincida con l'istituto tesoriere, gli accordi previsti dal modello di cui sopra possono essere integrati nell'ambito della convenzione di tesoreria.</p>
<p><b>Commenti AgID</b></p>	<p>Le Linee guida, in quanto normativa secondaria, hanno come presupposto le disposizioni primarie in materia di pagamenti, ivi incluso il D.Lgs. n. 11/2010.</p> <p>Fatta la precisazione appena esposta, si evidenzia che i PSP, per aderire al sistema dei pagamenti elettronici attraverso il Nodo dei Pagamenti-SPC, sono chiamati a sottoscrivere con l'Agenzia l'accordo di servizio pubblicato con le</p>



#### Linee Guida.

Tale accordo non entra in alcun modo nel merito della tempistiche di esecuzione delle operazioni di pagamento che, pertanto, saranno regolate dalla normativa primaria di riferimento in materia di pagamenti, ivi incluso il D.Lgs. n. 11/2010, senza alcuna deroga alla tempistica di esecuzione delle operazioni di pagamento.

Indipendentemente dall'accordo di servizio sottoscritto con l'Agenzia, si evidenzia che il soggetto versante si configura sempre come cliente, ancorché di natura occasionale, del PSP che esegue l'operazione di pagamento e che pertanto tale operazione è disciplinata - per quanto concerne la sua tempistica - dall'articolo 20, comma 1, del D.Lgs. n. 11/2010.

In particolare, al fine di assicurare uniformità di trattamento tra i prestatori aderenti al Nodo-SPC e tra gli strumenti di pagamento utilizzabili nel suo ambito, non sono previste disposizioni specifiche per il trasferimento dei fondi alla PA beneficiaria in funzione del modello operativo adottato dal singolo PSP nella gestione dei flussi di pagamento verso il beneficiario finale.

Infine, per completezza espositiva si evidenzia altresì che il PSP scelto dall'utilizzatore finale per eseguire l'operazione di pagamento, non è chiamato ad effettuare alcuna attività di riversamento ma è altrimenti chiamato alla puntuale esecuzione dell'operazione di pagamento così come richiesta dall'utilizzatore finale.



## 2. PayPal - osservazioni ricevute con nota del 30/9/2013

<b>Osservazione 1</b>	<p><b>Criticità delle Linee Guida: una preclusione di fatto dei sistemi di pagamento digitale alternativi</b></p> <p>Come menzionato, PayPal considera che l'adeguata diffusione dei sistemi di pagamento elettronici postuli l'adozione di specifiche tecniche non restrittive che - nel rispetto del principio della neutralità tecnologica - permettano al cittadino di utilizzare il sistema di pagamento digitale di propria scelta fra quelli attualmente disponibili. La rapidità dell'evoluzione tecnologica in materia di pagamenti, il moltiplicarsi di prestatori di servizi innovativi (incluso via telefono mobile) e la necessità di favorire la concorrenza nel settore per garantire agli utilizzatori servizi sempre più performanti, sono tutti elementi che suggeriscono di non imporre tecnologie/standards limitativi, ma di definire piuttosto procedure funzionali e flessibili.</p> <p>Dalla lettura delle LG e delle relative Specifiche attuative tuttavia ci sembra che l'impostazione scelta favorisca i servizi di pagamento più tradizionali (bonifico bancario e postale) a detrimento di quelli più innovativi. Più in particolare, il requisito imposto ai prestatori di servizi di pagamento di effettuare pagamenti utilizzando solo l'IBAN o il codice di conto corrente postale dell'ente destinatario sembra escludere la possibilità di un modalità alternative - come ad esempio l'accredito del pagamento su di un conto di moneta elettronica intestato all'ente destinatario - impedendo di fatto la possibilità per i clienti di PayPal di pagare i servizi della PA usando il proprio conto PayPal.</p> <p>Riteniamo, dunque, che l'approccio scelto avrà come effetto quello di favorire i metodi di pagamento "classici" via banca o Posta, vanificando così un'occasione importante: l'adozione generalizzata dei pagamenti elettronici per la PA per finalmente promuovere la diffusione dei servizi di pagamento digitale più agili e moderni (come quelli offerti degli istituti di moneta elettronica) nonché la concorrenza fra gli stessi.</p> <p>Incidentalmente, benché le LG facciano riferimento anche a "<i>altri strumenti di pagamento elettronico disponibili</i>" le relative disposizioni appaiono eccessivamente fumose e difficili da interpretare. Ad esempio, nel paragrafo 8.3.4 delle LG si fa riferimento ad una generica disponibilità del Nodo ad abilitare l'interconnessione con circuiti internazionali con altri strumenti di pagamento elettronico disponibili a condizione che "<i>consentano anche 'addebito in conto corrente'</i>". La specifica evidenziata, malgrado posta in connessione con le "<i>attività legate al commercio elettronico</i>" (ammesso che il pagamento di un debito verso la PA possa essere considerato commercio elettronico) di fatto si limita a ribadire il requisito della rimessa diretta sull'IBAN, escludendo dunque una buona fetta dei fornitori di servizi di pagamento online che operano effettivamente in connessione con le attività di commercio elettronico. Peraltro, non appare chiaro - al di là degli intenti puramente dichiaratori - in cosa consista esattamente la generica disponibilità del "<i>Nodo dei Pagamenti-SPC ad abilitare l'Interconnessione con i circuiti</i></p>
-----------------------	---





	<i>internazionali di autorizzazione di tali pagamenti”.</i>
<b>Linee guida</b>	<b>Paragrafo 8.3.4 - Interconnessione con i circuiti di e-commerce</b> Nell’ambito delle attività legate al commercio elettronico ed al fine di consentire l’utilizzo di «altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente», l’infrastruttura costituita da “Nodo dei Pagamenti-SPC” abilita l’interconnessione con i circuiti internazionali di autorizzazione di tali pagamenti.
<b>Commenti AgID</b>	Nelle Linee guida, al paragrafo 8.3.4, AgID, ha voluto precisare che il Nodo dei Pagamenti-SPC, ancorché obbligatorio per le PA e dunque per soggetti pubblici nazionali, avendo l’obiettivo di riprodurre quanto più possibile il libero mercato dei PSP, vuole consentire anche ai PSP non nazionali di potere aderire al sistema per erogare servizi di pagamento agli utenti della PA italiana.  Fatta la precisazione appena esposta, si ricorda che una PA è vincolata nella propria gestione finanziaria, dovendo, se centrale, usufruire del servizio di tesoreria erogato dalla Banca d’Italia e, se locale, affidare la propria gestione a un soggetto tesoriere e/o cassiere e rispettare il principio di accentramento di cui agli articoli 209 e 211 del T.U.E.L.



### 3. EBA-Clearing - osservazioni ricevute con nota del 27/9/2013

<b>Osservazione 1</b>	<p>A - Nelle definizioni non compare la definizione dell'OBEP-On_line Banking EPayment i.e. un "bonifico istantaneo on-line" effettuato contestualmente al perfezionamento di acquisto di bene o servizio nel web</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. The consumer is authenticated in real-time by the consumer financial institution's online banking infrastructure.</li> <li>2. The availability of funds is validated in real-time by the consumer's financial institution.</li> <li>3. The consumer's financial institution provides confirmation of payment execution to the merchant.</li> <li>4. Payment is made as a credit transfer (push payment) from the consumer's financial institution to the merchant, as opposed to a debit transfer (pull payment).</li> <li>5. Payment is made directly from the consumer's account rather than through a third party account.</li> </ol> <p>Riterremo necessario l'inserimento di adeguata definizione nelle parti pertinenti del documento in coerenza con lo spirito innovativo legislativo e delle linee guida e anche in considerazione del significativo ruolo che tutto il comparto della PA può avere sulla modernizzazione della user experience di tutti i possibili Utenti.</p>
<b>Linee guida</b>	..... omissis .....
<b>Commenti AgID</b>	<p>Risultando il modello di pagamento in discorso (OBEP) pienamente integrato nell'architettura infrastrutturale del Nodo, l'Agenzia si occuperà di specificare in chiaro che questo servizio è tra quelli erogabili attraverso il Nodo; il tutto al fine, più che condivisibile, di un'innovazione dei processi di pagamento.</p>

<b>Osservazione 2</b>	<p>B - Tenuto conto dell'imminente obbligo di legge inerente la migrazione alla SEPA in codesto capitolo ci sono opportunamente alcune definizioni inerenti la SEPA stessa alle quali suggeriremo di aggiungere quelle dei due schemi fondamentali costruiti in sede EPC, ovvero il SEPA Credit Transfer (SCT) e il SEPA Direct Debit (SDD) allo stato nelle versioni B2Ce B2B(*).</p> <p>Ciò anche in considerazione del contenuto del capitolo 2. GENERAZIONE DELL'IDENTIFICATIVO UNIVOCO DI (VERSAMENTO) PAGAMENTO del complementare testo delle Specifiche Attuative.</p> <p>Se per ragioni di semplicità letterale che tenderemmo a non raccomandare, si volesse utilizzare soltanto il termine bonifico bancario anche quando si fa riferimento a bonifici eseguiti secondo gli standard SEPA è oltremodo opportuno che ciò venga recepito nelle definizioni e in tutta la documentazione laddove pertinente.</p>
<b>Linee guida</b>	..... omissis .....



<b>Commenti AgID</b>	L'AgID si occuperà di specificare nelle definizioni quanto segnalato con l'osservazione 2.
<b>Osservazione 3</b>	<p><b>Al capitolo 5 Strumenti di pagamento</b></p> <p>Per effettuare i pagamenti elettronici possono essere utilizzati si legge:</p> <p>a) il bonifico bancario o postale ovvero il bollettino postale;</p> <p>b) versamenti effettuati con «carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili quali il <b>“bonifico istantaneo on-line (OBEP)”</b> che consentano anche l'addebito in conto corrente», avvalendosi dei prestatori di servizi di pagamento individuati secondo la procedura di cui al comma 1, lettera b) dell'art.5 del CAD.</p> <p>Riterremo necessario che uno strumento come il “bonifico istantaneo on-line (OBEP)” non venga annegato nel “paragrafo b” ma possa beneficiare di propria visibilità (come indicato dall'integrazione aggiunta con marker rosso) potendo essere formalmente espresso in detto paragrafo.</p> <p>Inoltre relativamente all'sa e all'SDD vale la stessa considerazione espressa al precedente “punto 1” (*).</p>
<b>Linee guida</b>	..... omissis .....
<b>Commenti AgID</b>	Si rinvia a quanto già rappresentato nel commento AgID relativo all'osservazione 1.

<b>Osservazione 4</b>	<p>Pag. 11 punto 8.1): Per offrire questi servizi - cioè quelli contestuali all'erogazione dello stesso - gli enti creditori hanno la facoltà di escludere l'utilizzo del bonifico quale strumento di pagamento (6), utilizzando gli altri strumenti di pagamento erogati dalla piattaforma tecnologica di cui al successivo paragrafo 8.3.</p> <p><i>8.3.4 Interconnessione con i circuiti di e-commerce</i></p> <p>Nell'ambito delle attività legate al commercio elettronico ed al fine di consentire l'utilizzo di «<i>altri strumenti di pagamento elettronico disponibili che consentano anche l'addebito in conto corrente</i>», l'infrastruttura costituita da “Nodo dei Pagamenti-SPC” abilita l'interconnessione con i circuiti internazionali di autorizzazione di tali pagamenti... . Necessaria integrazione in quanto l'attuale formulazione sembra ricomprendere i soli circuiti internazionali che per definizione e nell'immaginario collettivo sono riconducibili principalmente alle carte di pagamento. Lo spirito innovativo della riforma dovrebbe cogliere appieno la “potenzialità educativa” dei nuovi strumenti di pagamento quali “il bonifico istantaneo on-line OBEP” nei confronti e a beneficio di tuffi gli utenti proprio in considerazione del loro intrinseco valore sociale ed dell'efficienza operativa che esprimono nel</p>
-----------------------	--



	<p>processo <i>end-to-end</i> erogazione dei servizi.</p> <p>Di fatto nei capitoli 8, 9 e nel contesto dell'Art. 15 Pagamenti Elettronici deve/dovrebbe essere data visibilità all'OBEP così come viene data visibilità e riferimenti di utilizzo alle carte, ai bonifici, agli addebiti diretti e ai bollettini postali.</p>
<b>Linee guida</b>	<p><b>Paragrafo 8.3.4 - Interconnessione con i circuiti di e-commerce</b></p> <p>Nell'ambito delle attività legate al commercio elettronico ed al fine di consentire l'utilizzo di «<i>altri strumenti di pagamento elettronico disponibili che consentano anche l'addebito in conto corrente</i>», l'infrastruttura costituita da "Nodo dei Pagamenti-SPC" abilita l'interconnessione con i circuiti internazionali di autorizzazione di tali pagamenti.</p>
<b>Commenti AgID</b>	<p>Nella formulazione dell'articolo 5 del CAD, il legislatore ha preferito utilizzare una dicitura quanto più possibile ampia al fine di non restringere ad un numero circoscritto gli strumenti di pagamento elettronico; da qui la dicitura «<i>altri strumenti di pagamento elettronico disponibili che consentano anche l'addebito in conto corrente</i>».</p> <p>Fatta la precisazione appena esposta, nelle Linee guida ci si è voluti conformare al criterio proposto dal legislatore. Pertanto, in virtù dell'elasticità del contenuto del paragrafo 8.3.4 delle Linee guida, anche l'OBEP rientra tra gli strumenti di pagamento che i PSP abilitati sul Nodo possono, in via spontanea, offrire ai propri clienti nei rapporti con gli enti creditori, a condizione che risultino rispettati i processi di pagamento come delineati nelle Linee guida.</p>

<b>Osservazione 5</b>	<p>Non pare riscontrare nel capitolo Linee Guida almeno una breve sezione in cui venga definito il criterio generale di applicazione dei costi per le operazioni di pagamento che dovrebbe riflettere il principio "dell'ognuno paga per i servizi che riceve", ovvero il debitore e l'ente creditore dovrebbero sostenere i costi dei rispettivi PSPs, in ottemperanza anche alle indicazioni espresse anche dai Regolatori EU [da essere ripreso anche nelle SPECIFICHE ATTUATIVE NODO DEI PAGAMENTI anche ai fini della definizione dei workflows (**) nonché a pag. 21 nel capitolo 1.5.6 Trasparenza nei confronti degli Utilizzatori Finali].</p> <p>Qualora il principio fosse diverso, come parrebbe di comprendere in alcuni passi delle SPECIFICHE ATTUATIVE NODO DEI PAGAMENTI sarebbe comunque necessario esplicitarlo al fine della definizione dei modelli di pricing e dei relativi processi a supporto dei servizi erogati.</p>
<b>Linee guida</b>	..... omissis .....
<b>Commenti AgID</b>	Le Linee guida, in quanto normativa secondaria, hanno come presupposto le disposizioni primarie in materia di pagamenti, ivi inclusa la PSD (direttiva sui servizi di pagamento) ed il relativo recepimento a livello nazionale di cui al



	<p>D.Lgs. n. 11/2010.</p> <p>Fatta la precisazione appena esposta, si evidenzia che i PSP abilitati sul Nodo operano in qualità di PSP del pagatore e pertanto potranno richiedere le loro commissioni esclusivamente all'utilizzatore finale, indipendentemente che quest'ultimo si configuri quale cliente abituale o occasionale.</p> <p>La pubblica amministrazione potrà essere chiamata al pagamento di commissioni relative alle operazioni di pagamento in suo favore, se del caso, solo previo convenzionamento del/i PSP attraverso CONSIP/centrali di committenza regionali.</p>
<p><b>Osservazione 6</b></p>	<p>Per quanto attiene il contenuto della sezione “Ciclo di vita del pagamento” riterremo opportuno specificare chiaramente che, proprio in ragione della natura stessa dei servizi offerti dalla PA nelle sue varie espressioni, le modalità di attivazione di un pagamento possono avvenire in modalità <i>pull</i> cioè quando la <i>payment initiation</i> è sostanzialmente generata dall'ente creditore (Pagamenti su iniziativa dell'ente creditore) o in modalità <i>push</i> e cioè quando la <i>payment initiation</i> è generata dall'utente debitore (Pagamenti su iniziativa del debitore o spontanei).</p> <p>Ciò rileva ai fini della trasparenza sui processi e del ruolo dei vari attori che partecipano alla catena del servizio oltre a facilitare per gli Utenti e per tutti gli <i>Stakeholders</i> interessati la comprensione dei prezzi diversi - di fronte a contenuti di processo, informativi e di sicurezza differenti - praticati ai servizi di pagamento dai <i>PSPs--Payment Service Providers</i>.</p>
<p><b>Allegato A alle Linee guida</b></p>	<p><b>Capitolo - Ciclo di vita del pagamento</b></p> <p>..... omissis .....</p> <p>L'esigenza del pagamento può nascere sulla base di un bisogno dell'utilizzatore finale che necessita, ad esempio, di un servizio da parte dell'ente ovvero quando quest'ultimo deve richiedere all'utilizzatore finale l'estinzione di un debito creatosi nei suoi confronti: ad esempio il pagamento di una multa o di un'ammenda.</p> <p>Questa esigenza si concretizza attraverso la generazione di un insieme di informazioni che l'ente creditore deve memorizzare in appositi archivi per la successiva fase di riconciliazione e che permettono l'effettuazione del pagamento stesso.</p> <p>..... omissis .....</p>
<p><b>Commenti AgID</b></p>	<p>Nelle Linee guida - e, più nel dettaglio, nell'Allegato A, al capitolo “Ciclo di vita del pagamento” - appare opportunamente specificato che l'operazione di pagamento in favore dell'ente creditore può essere iniziata dall'utilizzatore finale, sia spontaneamente da quest'ultimo, sia a fronte di una preventiva richiesta da parte dell'ente creditore.</p> <p>Fatta la precisazione appena esposta, si evidenzia che in entrambe le ipotesi</p>



	<p>appena descritte il PSP prescelto dall'utilizzatore finale opera in qualità di PSP del pagatore.</p> <p>Inoltre, per ciò che attiene alle commissioni, si rinvia al commento relativo all'osservazione 4.</p>
--	--

<b>Osservazione 7</b>	<p><b>SEZIONE I - COMPOSIZIONE DEI CODICI PER IL (VERSAMENTO) PAGAMENTO</b></p> <p>Parrebbe opportuno in coerenza sia con l'obiettivo di superare gradualmente l'utilizzo dell'uso del contante e sia con il testo utilizzare il termine pagamento anziché versamento che proviene dal mondo del contante.</p> <p>La stessa considerazione vale per la terminologia "causale del versamento" per la quale si suggerisce la sostituzione con <i>causale del pagamento</i>.</p>
<b>Allegato A alle Linee guida</b>	..... omissis .....
<b>Commenti AgID</b>	<p>L'osservazione proposta appare corretta dal punto di vista lessicale, ma non tiene in considerazione che il termine "pagamento" è riferibile ad un'operazione in favore dell'ente creditore e parimenti a quella effettuata da quest'ultimo in favore di un proprio creditore.</p> <p>Fatta la precisazione appena esposta, al solo fine di mantenere distinte le operazioni in uscita da quelle in entrata, nelle Linee guida si è preferito utilizzare anche l'espressione "versamento".</p>

<b>Osservazione 8</b>	<p><b>3. FORMATO DELLA CAUSALE DI VERSAMENTO</b></p> <p>Nel testo si legge: "Al fine di effettuare una riconciliazione automatica del versamento, detta informazione dovrà essere composta secondo la struttura proposta dall'Associazione Europea dei Tesorieri di Impresa (EACT) nel documento "EACT FORMATTING RULES OF SEPA "UNSTRUCTURED" 140 CHRS FIELD FOR REMITTANCE INFORMATION" e finalizzata al trattamento automatizzato delle informazioni tra partner commerciali". Visto che la radice di standardizzazione ISO è stata formalmente adottata dagli Schemi di pagamento da parte dell'EPC (a cui lo stesso documento in più capitoli fa riferimento) e tenuto conto della potenzialità almeno pan-europea di interazione che i servizi offerti dalla PA offrono ad un portafoglio di utenza abitualmente frammentato sia per interessi sia per procedure e che opera in stati differenti dall'Italia, riterremmo necessario al riguardo vedere espresso che la necessità di assicurare detta indicazione non rappresenti, pur in presenza di adozione di standard EPC-ISO, una barriera all'utilizzo da parte di detta utenza.</p>
<b>Allegato A alle Linee guida</b>	..... omissis .....

<b>Commenti AgID</b>	<p>Al fine di garantire una riconciliazione automatica da parte dell'ente creditore, il ciclo di vita del pagamento eseguito attraverso il Nodo dei Pagamenti-SPC è strutturato in modo tale che il beneficiario fornisca il dato della causale del pagamento già valorizzato e non modificabile da alcuno.</p> <p>Pertanto, al PSP del pagatore non è richiesta alcuna attività di verifica e/o valorizzazione del dato AT-05 del SEPA Credit Transfer (SCT).</p> <p>Fatta la precisazione appena esposta, non si ravvisano ostacoli all'utilizzo del SCT da parte degli utilizzatori finali e/o dei PSP non italiani.</p>
----------------------	---

<b>Osservazione 9</b>	<p>4. COMPOSIZIONE DELL'OPERAZIONE DI TRASFERIMENTO FONDI</p> <p>Per il (regolamento) l'esecuzione del pagamento devono essere utilizzati gli schemi previsti del SEPA Credit Transfer (cfr SEPA <i>Credit Transfert Scheme Rulebook</i> pubblicato da EPC4):</p> <p>La suddetta modifica è indicata in ragione del fatto che in questa fase ci pare si sia ancora nella <i>payment initiation</i> e non nella fase di regolamento in base monetaria.</p>
<b>Allegato A alle Linee guida</b>	<p><b>Capitolo 4 - Composizione dell'operazione di trasferimento fondi</b></p> <p>Per il regolamento dell'operazione devono essere utilizzati gli schemi previsti del SEPA Credit Transfer (cfr SEPA Credit Transfert Scheme Rulebook pubblicato da EPC): in particolare la causale di versamento, il cui formato è stato descritto nel capitolo 3, deve essere riportata nel dato "Unstructured Remittance Information" presente nel tracciato del SEPA Credit Transfer (attributo AT-05).</p>
<b>Commenti AgID</b>	<p>L'Agenzia si occuperà di modificare la terminologia secondo quanto segnalato con l'osservazione 9.</p>

<b>Osservazione 10</b>	<p>Visto che a pag. 16 viene chiaramente indicata nella tavola l'EBA Clearing e considerati gli investimenti fatti dall'Industria bancaria italiana nelle soluzioni EBA Clearing suggeriremo l'inserimento di cos'è e cosa fa EBA Clearing come gestore delle piattaforme di clearing e regolamento EURO1, STEP2 e MyBank.</p>
<b>Allegato B alle Linee guida</b>	<p>..... omissis .....</p>
<b>Commenti AgID</b>	<p>Ai fini della comprensione del modello, l'Agenzia reputa sufficiente quanto già esposto a livello grafico.</p>

<b>Osservazione 11</b>	<p>Pag. 15 "Il modello di business prevede che, ai fini della trasparenza, i costi</p>
------------------------	--



	posti a carico dei privati siano comunicati all'utente prima dell'esecuzione del pagamento a cura dell'ente creditore che consente l'operazione e sulla base delle informazioni messe a disposizione dal Nodo dei Pagamenti-SPC." Per quanto riguarda i costi valgono le considerazioni espresse a pag. 2 - punto 4[**]
<b>Allegato B alle Linee guida</b>	..... omissis .....
<b>Commenti AgID</b>	Per ciò che attiene alle commissioni, si rinvia nuovamente al commento relativo all'osservazione 5.

<b>Osservazione 12</b>	A pag 17- Nell'ambito del modello sopra esposto assumono particolare rilevanza la figura di "PSP", di "Banca Tesoriera" e quella di "intermediario tecnologico". La volontà della PA a svolgere un attivo ruolo "dove quest'ultima si presenta al sistema dei pagamenti nazionale in una logica di "Gruppo di acquisto" riversando sull'insieme dei prestatori di servizi di pagamento le proprie richieste di incasso, evitando di fare scelte a priori" è la motivazione di fondo che ci spinge a suggerire la su evidenziata integrazione tenuto conto proprio della totale circolarità di offerta data a beneficio di tutti gli utenti debitori e determinata da una catena del valore distribuita tra il PSP dell'ente creditore e il PSP del debitore.
<b>Allegato B alle Linee guida</b>	<b>SEZIONE I - REGOLE E FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA</b> ..... omissis .....
	In questo contesto l'impianto si configura come un sistema di livello nazionale definito anche come "Dominio dei Pagamenti della Pubblica Amministrazione", dove quest'ultima si presenta al sistema dei pagamenti nazionale in una logica di "Gruppo di acquisto" riversando sull'insieme dei prestatori di servizi di pagamento le proprie richieste di incasso, evitando di fare scelte a priori (in analogia con le diffuse procedure di incasso utilizzate dei grandi gruppi industriali). ..... omissis .....
<b>Commenti AgID</b>	L'Agenzia, anche in considerazione della poca chiarezza espositiva dell'osservazione 12, reputa la relativa proposta di integrazione di scarso rilievo.

<b>Osservazione 13</b>	1.5 PROCESSO DI PAGAMENTO 1.5.3 Flusso di processo 2. MODELLI DEL PROCESSO DI PAGAMENTO 2.1 Processo di pagamento attivato presso l'Amministrazione
------------------------	--





	<p>3.1 Caratteristiche generali del Nodo dei Pagamenti-SPC</p> <p>Con riferimento ai contenuti dei capitoli summenzionati avendo riguardo alla Figura 4 - Sequence diagram del processo di pagamento con esecuzione immediata: Nel diagramma richiamato si è esemplificata la modalità di incasso “spontaneo” <u>trascurando quella su iniziativa dell’ente creditore (propria di MyBank)</u> e tenuto conto della natura di “modello decentralizzato” assicurato da MyBank - che non prevede l’esistenza di una piattaforma centrale, in quanto nel contesto del <i>4 corner model</i> le funzionalità di <i>Routing services</i> e di <i>Validation services</i> sono gestite generalmente dai PSPs (direttamente o tramite abilitatore tecnologico) e interagiscono con la piattaforma web dell’entità creditrice (nella fattispecie il DigitPA-Nodo dei Pagamenti che svolge però anche funzione di Routing) - riteniamo utile e necessario verificarne la coerenza di <i>workflow</i> al fine di dare indicazioni coerenti ai PSPs e alle infrastrutture tecnologiche a supporto, tenuto conto della portata pan-europea della soluzione e dell’adesione significativa dei PSPs italiani a detta soluzione. Ciò anche al fine di determinare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) il significato legale del combinato disposto tra la E-Authorization di MyBank e la conferma di esecuzione del pagamento ai fini PA (Ricevute telematiche) sia per operazioni <i>on-line</i> sia per quelle differite;</li> <li>b) le necessarie correlazioni a fini dei processi di riconciliazione.</li> </ul> <p>Per quanto attiene alle credenziali di accesso si osserva che il testo recita quanto segue e per lo stesso si propone la variazione indicata “...a tale scopo il PSP (può richiedere) <b>richiederà come d’uso</b> all’utente finale di fornire le proprie credenziali di accesso.</p>
<p><b>Allegato B alle Linee guida</b></p>	<p>..... omissis .....</p>
<p><b>Commenti AgID</b></p>	<p>L’Agenzia evidenzia che la Ricevuta Telematica di per se rappresenta la presa in carico, da parte del PSP del versante, dell’operazione di pagamento in favore dell’ente creditore, indipendentemente dal fatto che l’operazione sia on-line o sia differita. Inoltre, la Ricevuta Telematica assume valore liberatorio per il pagatore.</p> <p>Per quanto attiene alle credenziali di accesso, l’Agenzia si occuperà di modificare la terminologia secondo quanto segnalato con l’osservazione 13.</p>



## 4. AVCP - osservazioni ricevute con nota del 7/10/2013

<b>Osservazione 1</b>	<b>Pag. 6 - definizione (I)</b> La soglia per i micro-pagamenti dovrebbe essere individuata con decreto del Ministero dell'economia e finanze (vedi c. 3-ter, art.5 CAD).
<b>Linee guida</b>	<b>Capitolo 2 - Definizioni</b> .....(omissis)..... <i>micro-pagamenti</i> : pagamenti legati alla bigliettazione di servizi (ad esempio: mezzi e parcheggi pubblici, ingresso a musei, ecc.) per i quali il costo del singolo biglietto non è superiore all'importo massimo indicato dall'Agenzia per l'Italia Digitale sul proprio sito istituzionale;
<b>Commenti AgID</b>	Con riferimento al comma 3-ter dell'articolo 5 del CAD citato nell'osservazione 1 e al comma 2-bis dello stesso articolo del CAD, l'Agenzia evidenzia che tali commi hanno ad oggetto i micro-pagamenti “ <i>dovuti a titolo di corrispettivo dalle pubbliche amministrazioni</i> ” e relativi a specifici contratti di cui alla legge finanziaria 2007.  Pertanto, con decreto del Ministero dell'economia e finanze dovranno essere definiti i micro-pagamenti a carico della pubblica amministrazione.  Fatta la precisazione appena esposta, si rappresenta che le Linee guida hanno ad oggetto i pagamenti in favore della pubblica amministrazione e non anche quelli a carico di quest'ultima.  Con l'occasione, l'Agenzia ha valutato opportuno allineare la definizione dei micro-pagamenti a quella fornita a livello europeo e recepita a livello nazionale con il D.Lgs. n. 11/2010, così come riportata altresì nel relativo Provvedimento attuativo della Banca d'Italia.  Di conseguenza, l'Agenzia si occuperà di adeguare la definizione in oggetto nelle Linee guida.

<b>Osservazione 2</b>	<b>pag. 8 - strumenti di pagamento</b> I prestatori di servizio, oltre ad offrire servizi di pagamento attraverso carte di credito o di debito, consentono tipicamente il pagamento di avvisi di pagamento (bollettini, utenze, multe, ecc.) in contanti attraverso la riscossione presso i propri punti vendita: si ritiene utile prevedere tale scenario per i pagamenti di lieve entità (qualche decina di euro) ed i micro-pagamenti.
<b>Linee guida</b>	<b>Capitolo 5 - Strumenti di pagamento</b> Per effettuare i pagamenti elettronici possono essere utilizzati: a) il bonifico bancario o postale ovvero il bollettino postale ; b) versamenti effettuati con «carte di debito, di credito, prepagate ovvero



	<p>di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente», avvalendosi dei prestatori di servizi di pagamento individuati secondo la procedura di cui al comma 1, lettera b) dell'art. 5 del CAD.</p> <p>I pagamenti di cui al punto b) possono essere effettuati presso ATM o POS fisici o virtuali messi a disposizione dai prestatori di servizi di pagamento ovvero essere eseguiti autorizzando addebiti diretti da parte dell'utilizzatore finale.</p>
<p><b>Commenti AgID</b></p>	<p>L'Agenzia, nel capitolo 5 delle Linee guida, si è limitata a citare gli strumenti di pagamento come indicati dall'articolo 5 del CAD, ove non vi è alcun riferimento al contante.</p> <p>Fatta la precisazione appena esposta, appare opportuno rappresentare che, con specifico riferimento al modello di pagamento attivato presso il PSP (vedi paragrafo 2.2 delle Specifiche attuative del Nodo dei Pagamenti-SPC, Allegato B alle Linee guida), il pagatore potrà liberamente scegliere con quale strumento, ivi incluso il contante, inizializzare l'operazione di pagamento presso il PSP selezionato che provvederà a generare un bonifico per il perfezionamento dell'operazione richiestagli.</p> <p>Riassumendo, nel modello di pagamento appena richiamato, il pagatore potrà richiedere un servizio di pagamento in favore di un ente creditore, o a mezzo l'uso di contante oppure attraverso l'addebito in conto, anche con l'uso di carte di pagamento.</p>
<p><b>Osservazione 3</b></p>	<p><b>pag. 10 - Effettuazione del pagamento</b></p> <p>L'avviso di pagamento deve poter essere utilizzato indistintamente in forma "telematica" per il pagamento online attraverso interazione con il sito dell'ente creditore e quindi del prestatore di servizi di pagamento (ad es. pagamento mediante carte di credito/debito) o in forma "analogica" per il pagamento differito attraverso i servizi di riscossione offerti da prestatori di servizi di pagamento, a scelta del pagatore.</p>
<p><b>Linee guida</b></p>	<p><b>Capitolo 8 - Effettuazione del pagamento</b></p> <p>.....(omissis).....</p> <p>L'insieme di queste informazioni si configurano come un "avviso di pagamento"; nel caso in cui il pagamento sia contestuale all'erogazione del servizio da parte dell'ente creditore, l'avviso di pagamento si definisce "avviso di pagamento telematico" e può essere scambiato attraverso strumenti informatici direttamente tra l'ente creditore e il prestatore di servizi di pagamento di cui si avvale; nel caso di pagamenti non contestuali all'erogazione del servizio i dati dell'avviso di pagamento sono inseriti in un documento inviato fisicamente all'utilizzatore finale; tale documento, a prescindere dal canale di inoltro (posta ordinaria, elettronica o con "download" dal sito web istituzionale dell'ente creditore), si configura come un "avviso di pagamento analogico".....</p>



<b>Commenti AgID</b>	<p>Al fine di dare seguito all'osservazione ricevuta, l'Agenzia preliminarmente vuole sintetizzare come ha interpretato il contenuto dell'osservazione 3 che non risulta apparire di immediata comprensione.</p> <p>In particolare, l'Agenzia reputa che con l'osservazione sia stato richiesto di chiarire se con un avviso di pagamento analogico sia possibile eseguire un'operazione di pagamento, sia attraverso il sito dell'ente creditore, sia attraverso i canali messi a disposizione dell'utilizzatore finale dal PSP.</p> <p>Al riguardo, l'Agenzia segnala che un avviso analogico, potendo essere richiamato in modalità telematica attraverso il codice IUUV, può sempre essere utilizzato indistintamente, sia sul sito dell'ente creditore, sia attraverso i canali messi a disposizione dell'utilizzatore finale dal PSP (cfr. Capitolo 2 delle Specifiche attuative del Nodo dei Pagamenti-SPC, Allegato B alle Linee guida, ivi incluse le Figure 3 e 5).</p>
<b>Osservazione 4</b>	<p><b>pag. 11 - Pagamenti contestuali all'erogazione del servizio</b></p> <p>La contestualità dell'erogazione del servizio rispetto al pagamento non implica la gestione di questo solo attraverso interazione attraverso i siti istituzionali degli enti: il pagamento potrebbe essere effettuato anche presso i punti fisici dei prestatori dei servizi di pagamento se questi garantiscono la rendicontazione del pagamento in tempo reale.</p>
<b>Linee guida</b>	<p>.....(omissis).....</p>
<b>Commenti AgID</b>	<p>Il sistema dei pagamenti elettronici attraverso il Nodo dei Pagamenti-SPC mira a rendere fruibili all'utilizzatore finale, in un regime di libera concorrenza, i servizi e i canali di pagamento messi a disposizione dai PSP aderenti al Nodo stesso, rimettendo la scelta del PSP all'utilizzatore finale in piena autonomia.</p> <p>Fatta la precisazione appena esposta, appare opportuno evidenziare che una pubblica amministrazione può erogare un servizio contestualmente ad un pagamento eseguito presso punti fisici di un PSP se esso è fisicamente presente ove la pubblica amministrazione eroghi i servizi oppure nel caso in cui la PA sia dotata di un POS o ATM per l'accettazione dei pagamenti.</p> <p>Di norma, laddove ricorra la situazione di prossimità appena richiamata, il PSP è la banca che svolge il servizio di tesoreria e/o cassa oppure un riscuotitore speciale dell'ente. In entrambi i casi il PSP, per poter eseguire operazioni di pagamento elettronico deve essere comunque aderente al Nodo ed inoltre, nel secondo caso, deve essere stato altresì individuato da CONSIP o dalle centrali di committenza regionali.</p>
<b>Osservazione 5</b>	<p><b>pag. 13 - Intermediari per la connessione al "Nodo dei pagamenti-SPC"</b></p> <p>La delicatezza del ruolo d'intermediario necessita di una dettagliata disciplina.</p>
<b>Allegato B alle</b>	<p><b>Paragrafo 11.3 - Intermediari tecnologici</b></p>

<p><b>Linee guida</b></p>	<p>Come previsto dal modello di funzionamento, gli aderenti possono servirsi di intermediari tecnologici per interconnettersi al Nodo di Pagamenti-SPC (cfr. § 1.1.2).</p> <p>La qualifica di intermediario tecnologico viene attribuita dall'Agenzia dell'Italia digitale a seguito del superamento di apposita certificazione volta a verificare i seguenti adempimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) predisposizione dei necessari collegamenti tecnici, delle configurazioni e degli apparati atti a garantire l'accesso al Servizio, secondo quanto indicato nella documentazione tecnica fornita dall'Agenzia per l'Italia Digitale e pubblicata sul sito web istituzionale;</li> <li>(2) sviluppo, manutenzione e aggiornamento delle componenti applicative necessarie all'interoperabilità con il Nodo dei Pagamenti-SPC, secondo quanto indicato nelle presenti specifiche attuative.</li> </ul> <p>L'Agenzia dell'Italia digitale verifica la funzionalità e la capacità di erogare i servizi da parte degli intermediari tecnologici e provvede a pubblicare sul proprio sito web istituzionale l'elenco di tali soggetti.</p>
<p><b>Commenti AgID</b></p>	<p>L'Agenzia si è preoccupata di introdurre il concetto di intermediario tecnologico nelle Linee guida, che ha meglio dettagliato nelle Specifiche attuative del Nodo dei Pagamenti-SPC, Allegato B alle Linee guida.</p> <p>In particolare, si segnala che l'attività svolta dall'intermediario è meramente tecnologica e, pertanto, non incide sui ruoli e le responsabilità degli aderenti al sistema. Di conseguenza l'Agenzia si fa carico di <i>“verificare la funzionalità e la capacità di erogare i servizi da parte degli intermediari tecnologici e provvede a pubblicare sul proprio sito web istituzionale l'elenco di tali soggetti”</i>.</p>
<p><b>Osservazione 6</b></p>	<p><b>pag. 14 - ultimo capoverso par. 8.4</b></p> <p>Si ritiene necessario prevedere il possibile ricorso a prestatori di servizio individuati mediante procedure di selezione ai sensi del Dlgs 163/2006 qualora i servizi richiesti non fossero disponibili tra quelli messi a disposizione da Consip.</p>
<p><b>Linee guida</b></p>	<p><b>Paragrafo 8.4 - Convenzioni e atti negoziali con i prestatori di servizi di pagamento</b></p> <p>.....(omissis).....</p> <p>Solo qualora sussista la necessità di indicare al pagatore uno specifico strumento di pagamento non compreso tra quelli messi a disposizione dai prestatori di servizi di pagamento già abilitati ad operare sul “Nodo dei Pagamenti-SPC”, le <b>pubbliche amministrazioni</b> si devono avvalere <i>«di prestatori di servizi di pagamento, individuati mediante ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da CONSIP o dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»</i></p>



<b>Commenti AgID</b>	<p>L'Agenzia si è limitata a riportare le disposizioni contenute nell'articolo 5 del CAD, ai sensi del quale una pubblica amministrazione non può individuare in autonomia un PSP ma è obbligata ad usufruire dei PSP individuati da CONSIP o dalle centrali di committenza regionali.</p> <p>Quindi, per soddisfare una specifica esigenza della PA, non soddisfatta dai servizi già erogati sul Nodo e tale da giustificare l'acquisizione a titolo oneroso da parte della PA, dovrà essere eseguita una gara ad evidenza pubblica per il tramite di CONSIP o delle centrali di committenza regionali.</p>
<b>Osservazione 7</b>	<p><b>pag. 16 - Par.10.4</b></p> <p>Si ritiene necessario prevedere la possibilità d'invio dell'attestato di pagamento anche attraverso posta elettronica non certificata: la validità e disponibilità dell'attestato non è garantita dalla PEC ma dalla sua emissione e disponibilità preso il sito dell'ente creditore. Inoltre, si ritiene sufficiente ai fini della verifica della conformità del certificato analogico l'utilizzo di un codice anti contraffazione riscontrabile attraverso apposito servizio sul sito dell'ente creditore.</p>
<b>Linee guida</b>	<p><b>Paragrafo 10.4 - Attestato di pagamento e rilascio della quietanza</b></p> <p>Una volta riconciliato il pagamento, l'ente creditore rende disponibile sul proprio sito web istituzionale, ovvero invia al domicilio digitale del cittadino - costituito ai sensi dell'articolo 3-bis del CAD - tramite posta elettronica certificata, un documento che costituisca per il debitore prova dell'avvenuto pagamento.</p> <p>Tale attestato deve poter essere riproducibile, a richiesta e cura del pagatore, su supporto cartaceo: al fine di assicurare la provenienza e la conformità tra la copia analogica così ottenuta e l'originale informatico da cui è tratta si rimanda alle "Linee Guida sul Contrassegno elettronico" a cura della scrivente Agenzia.</p> <p>.....(omissis).....</p>
<b>Commenti AgID</b>	<p>Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4 del CAD le comunicazioni ai cittadini devono essere inviate al domicilio digitale dallo stesso dichiarato, che è rappresentato da un indirizzo di posta elettronica certificata.</p> <p>Si segnala altresì che, per ciò che attiene alla validità dell'attestato analogico ed alla sua corrispondenza con l'originale informatico, l'Agenzia si è limitata a riportare le disposizioni contenute nell'articolo 23-ter, comma 5 del CAD ed alle Linee guida da quest'ultimo previste.</p>
<b>Osservazione 8</b>	<p><b>pag. 17 - Decorrenza</b></p> <p>Si ritiene necessario indicare scadenze compatibili con l'effettiva data di pubblicazione della versione definitiva delle linee guida e di disponibilità dell'infrastruttura <i>Nodo dei Pagamenti-SPC</i>.</p>



<p><b>Linee guida</b></p>	<p><b>Capitolo 14 - Decorrenza</b></p> <p>Ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del CAD, le pubbliche amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi devono adeguare entro il primo giugno 2013 le proprie procedure informatiche e gli strumenti software al fine di consentire l'effettuazione dei pagamenti elettronici in accordo con le presenti Linee guida.</p> <p>Si precisa che la procedura di adesione di cui al paragrafo 8.3.2 costituisce di per sé il rispetto dell'articolo 5 del CAD, a condizione che la pubblica amministrazione in sede di adesione definisca un piano di attivazione che individui in dettaglio le attività da compiere e i tempi di realizzazione, da terminare entro il 31 dicembre 2015. Il piano potrà anche prevedere un'attivazione graduale con riferimento ai singoli servizi offerti.</p> <p>.....(omissis).....</p>
<p><b>Commenti AgID</b></p>	<p>Si segnala che le Linee guida si sono limitate a riproporre il termine previsto dall'articolo 5 del CAD e che, proprio in considerazione della necessità di rendere compatibile l'adempimento all'obbligo di legge con la data di pubblicazione in GURI delle Linee guida, vista altresì la portata innovativa della norma, l'Agenzia ha specificato che la sola adesione già di per se costituisce un elemento di rispetto <i>“dell'articolo 5 del CAD, a condizione che la pubblica amministrazione in sede di adesione definisca un piano di attivazione che individui in dettaglio le attività da compiere e i tempi di realizzazione, da terminare entro il 31 dicembre 2015”</i>.</p> <p>Inoltre, si segnala che l'infrastruttura Nodo dei Pagamenti-SPC è stata già realizzata ed è altresì già operativa per l'erogazione di servizi di pagamento in favore delle pubbliche amministrazioni già aderenti attraverso le operazioni di pagamento eseguite dai prestatori di servizi di pagamento già abilitati.</p>
<p><b>Osservazione 9</b></p>	<p><b>pag. 28 – figura 9</b></p> <p>Nella Figura 9 si indica che all'Utilizzatore Finale viene consegnata una “Copia Ricevuta”. Se tale “Copia Ricevuta” ha il valore di “Attestazione del pagamento” come solitamente avviene, non si ritiene coerente che tale scenario sia riconducibile solo a quei servizi per i quali non è necessario disporre in via immediata dell'attestazione.</p>
<p><b>Allegato B alle Linee guida</b></p>	<p>.....(omissis).....</p>
<p><b>Commenti AgID</b></p>	<p>Si evidenzia che la Figura 9 rappresenta graficamente, a titolo esplicativo, un possibile esempio di “work-flow” comprensivo anche dell'operazione di pagamento.</p> <p>Inoltre, si precisa che l'operazione di pagamento di cui al “work-flow” di Figura 9 è relativa ad un pagamento attivato presso il PSP e che comunque le tempistiche e le modalità di erogazione del servizio da parte dell'ente creditore sono svincolate dal modello di pagamento utilizzato dall'utilizzatore finale.</p>

<b>Osservazione 10</b>	<b>pag. 27 e succ. – Par. 2.2</b> Nel processo di pagamento attivato tramite il PSP non si evidenzia mai la possibilità di eseguire il pagamento in contanti e con quali vincoli.
<b>Allegato B alle Linee guida</b>	.....(omissis).....
<b>Commenti AgID</b>	Per ciò che attiene all'uso del contante, si rinvia nuovamente al commento relativo all'osservazione 2.  Inoltre, si precisa che lo strumento di pagamento scelto dall'utilizzatore finale per inizializzare l'operazione di pagamento presso il PSP non incide in alcun modo nella struttura e nell'operatività del relativo modello di pagamento.
<b>Osservazione 11</b>	<b>pag. 50 e succ. – Par. 5.3.2</b> Non è chiaro se la “Data dell'operazione” prevista nell'attestazione di pagamento corrisponda alla “data esito singolo pagamento” della Ricevuta Telematica (RT) nel formato  <i>dataEsitoSingoloPagamento</i> il cui contenuto è nel formato <i>ISO 8601 [YYYY]-[MM]-[DD]</i>  o alla “data ora messaggio ricevuta” nel formato  <i>dataOraMessaggioRicevuta</i> il cui contenuto è nel formato <i>ISO 8601 [YYYY]-[MM]-[DD]T[hh]:[mm]:[ss];</i>  inoltre, si ritiene necessario prevedere il massimo dettaglio per singolo pagamento riportando anche le informazioni <i>T[hh]:[mm]:[ss]</i>
<b>Allegato B alle Linee guida</b>	.....(omissis).....
<b>Commenti AgID</b>	L'informazione <i>dataEsitoSingoloPagamento</i> indica la data in cui viene effettuato l'addebito sul c/c del utilizzatore finale ovvero la data in cui viene processata la transazione effettuata con carta di pagamento ed è il dato rilevante ai fini dell'esecuzione del pagamento nei casi in cui sia prevista una scadenza per l'effettuazione dello stesso, quindi non risulta necessario specificare il dettaglio <i>T[hh]:[mm]:[ss]</i> .  Di contro, l'informazione <i>dataOraMessaggioRicevuta</i> ha una valenza ai fini dello scambio di informazioni attraverso il Nodo dei Pagamenti-SPC, anche per eventuali attività tecniche che risulteranno più agevoli con le informazioni <i>T[hh]:[mm]:[ss]</i> .  L'Agenzia ritiene pertanto sufficiente il dettaglio con il quale sono gestiti i formati delle informazioni citate nell'osservazione 11.



<b>Osservazione 12</b>	<p><b>pag. 11 - Par. 8.1.1</b></p> <p>Nella sezione “<i>Identificazione del soggetto che effettua il versamento</i>” si dovrebbe fare riferimento anche al sistema SPID istituito al comma 2-bis dello stesso art. 64 del CAD.</p>
<b>Linee guida</b>	<p><b>Paragrafo 8.1.1 - Identificazione del soggetto che effettua il versamento</b></p> <p>Quando è prevista l'identificazione del soggetto che effettua il versamento (pagatore o soggetto versante) le pubbliche amministrazioni devono utilizzare gli strumenti previsti dall'articolo 64 del CAD (Carta Nazionale dei Servizi - CNS e Carta d'Identità Elettronica - CIE), ovvero altri strumenti equipollenti resi noti preventivamente al soggetto che effettua il versamento.</p>
<b>Commenti AgID</b>	<p>L'Agenzia si occuperà di specificare nel paragrafo 8.1.1 delle Linee guida quanto segnalato con l'osservazione 12.</p>

<b>Osservazione 13</b>	<p>Non risulta chiaro come sia possibile, da parte degli enti creditori, richiedere specifici livelli di servizio per tutti i servizi di riscossione pagamenti, rendicontazione e riconciliazione versamenti; tali livelli di servizio dovrebbero essere negoziabili direttamente con i PSP o per il tramite del Nodo SPC.</p>
<b>Allegato B alle Linee guida</b>	<p><b>Paragrafo 12.6 - Livelli di Servizio</b></p> <p>I livelli di servizio - intesi come tempi massimi entro cui deve essere fornita la risposta applicativa ad una richiesta di servizio - di ogni soggetto appartenente al Dominio devono essere espressamente indicati e riportati in fase di attivazione del servizio (rif. §§ 11.1 e 11.2).</p> <p>I livelli di servizio degli aderenti sono rilevati tramite la componente Giornale degli Eventi del Nodo dei Pagamenti-SPC e resi disponibili attraverso il Servizio di Reporting del Nodo dei Pagamenti-SPC.</p> <p><b>Paragrafo 12.6.1 - Indicatori di performance del Nodo dei Pagamenti-SPC</b></p> <p>I livelli di servizio inerenti i servizi erogati dal Nodo dei Pagamenti-SPC agli aderenti sono valutati sulla base di indicatori di performance (KPI) che saranno indicati in apposite guide tecniche pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia per l'Italia Digitale.</p> <p>Le statistiche relative a tali indicatori saranno rese disponibili attraverso il Servizio di Reporting del Nodo dei Pagamenti-SPC.</p>
<b>Commenti AgID</b>	<p>Il sistema dei pagamenti elettronici attraverso il Nodo dei Pagamenti-SPC mira a rendere fruibili all'utilizzatore finale, in un regime di libera concorrenza, i servizi e i canali di pagamento messi a disposizione dai PSP aderenti al Nodo stesso, rimettendo la scelta del PSP all'utilizzatore finale in piena autonomia.</p> <p>Fatta nuovamente la precisazione appena esposta, appare opportuno evidenziare che ogni soggetto aderente, sia lato ente creditore, sia lato PSP, non risulta vincolato da uno specifico accordo per l'attività di riscossione, ad eccezione di eventuali convenzionamenti tramite CONSIP e/o centrali di</p>



committenza regionali e comunque degli accordi siglati con l'Agenzia per l'adesione.

Pertanto, ogni soggetto aderente, sia lato ente creditore, sia lato PSP, dovendo in ogni caso erogare all'utilizzatore finale servizi - siano o meno di pagamento - in una logica di massima trasparenza e fruibilità, dovrà esporre in autonomia i propri livelli di servizio.

Sempre in una logica di massima trasparenza e fruibilità dei servizi l'Agenzia si fa carico di rendere disponibili sul proprio sito le statistiche relative a tali indicatori.



## 5. Regione Emilia-Romagna - osservazioni ricevute con e-mail del 30/9/2013

<b>Osservazione 1</b>	<p>Pagamento multi-beneficiario.</p> <p>La richiesta è finalizzata alla corretta gestione dei pagamenti costituiti da "carrelli" multi-Ente-beneficiario (ad esempio gli oneri legati alla presentazione di pratiche ai SUAP). Si richiede che venga implementato un meccanismo che permetta di effettuare pagamenti composti da più RTP in un'unica transazione (cioè con esito unico da parte del PSP e del Nodo-SPC).</p>
<b>Allegato B alle Linee guida</b>	.....(omissis).....
<b>Commenti AgID</b>	L'Agenzia reputa valida la proposta di implementazione del processo di pagamento formulata con l'osservazione 1; a tale scopo l'Agenzia si occuperà di predisporre gli opportuni aggiornamenti nel documento di Specifiche attuative del Nodo dei Pagamenti-SPC.

<b>Osservazione 2</b>	<p>Revoca/storno su iniziativa della PA.</p> <p>Si richiede l'implementazione di un meccanismo che consenta alle Amministrazioni di effettuare una richiesta di storno per i pagamenti effettuati tramite carta di credito. Tale richiesta deve essere girata dal Nodo-SPC al PSP, che procederà con la sua elaborazione, presumibilmente offline. L'esito di questa operazione deve essere inviato dal PSP al Nodo-SPC e dal Nodo-SPC al Portale integrato con esso.</p>
<b>Allegato B alle Linee guida</b>	.....(omissis).....
<b>Commenti AgID</b>	L'Agenzia reputa valida la proposta di implementazione del processo di pagamento formulata con l'osservazione 2; a tale scopo l'Agenzia si occuperà di predisporre gli opportuni aggiornamenti nel documento di Specifiche attuative del Nodo dei Pagamenti-SPC.

<b>Osservazione 3</b>	<p>Commissioni a carico della PA.</p> <p>Si richiede di analizzare il caso di pagamenti con commissioni a carico della PA, prevedendo una soluzione che permetta alle Amministrazioni, anche al fine di promozione dei pagamenti online, di agevolare il cittadino, accollandosi i costi.</p>
<b>Allegato B alle Linee guida</b>	.....(omissis).....
<b>Commenti AgID</b>	L'Agenzia reputa valida la proposta di implementazione del processo di



	pagamento formulata con l'osservazione 3; a tale scopo l'Agenzia si occuperà di predisporre gli opportuni aggiornamenti nel documento di Specifiche attuative del Nodo dei Pagamenti-SPC.
--	---



## 6. ABI - osservazioni ricevute il 8/10/2013

In considerazione dell'ampiezza del contributo ricevuto dall'ABI, diversamente da quanto eseguito in riferimento alle osservazioni ricevute da altri stakeholders, per una maggiore e più immediata fruibilità del presente documento, l'Agenzia ha preferito riportare nel riquadro relativo all'osservazione l'intero capoverso della parte più concisa dell'osservazione pervenuta.

<b>Osservazione 1</b>	<p><b>Pagina 3 di 15 ....</b></p> <p>In particolare andrebbe chiarita la relazione che, sul piano ermeneutico, è da porsi fra il comma 1, lett. b) del predetto art. 5 – ove è sancito l'obbligo per gli enti creditori di avvalersi di specifici PSP convenzionati previa specifiche procedure di individuazione - ed il successivo comma 2 in base al quale “per le finalità di cui al comma 1 lett. b), le amministrazioni e i soggetti di cui al comma 1 possono altresì avvalersi dei servizi erogati dalla piattaforma di cui all'articolo 81 comma 2-bis e dei prestatori di servizi di pagamento abilitati”.</p> <p>In proposito, al fine di redimere ogni residuo dubbio che potrebbe insorgere nella lettura delle Linee guida - e delle connesse Specifiche attuative - in rapporto al testo della norma, parrebbe utile precisare preliminarmente che la ratio della norma e la sua corretta lettura in via interpretativa comportano che la procedura “negoziale” cui fa riferimento la menzionata lett. b) – cioè il ricorso alla Consip e alle Centrali di committenza regionali, che, a loro volta, si rapportano ai PSP tramite “strumenti di acquisto e negoziazione” – non è cogente essendo, invece, alternativa rispetto a quella indicata dal successivo comma 2<sup>1</sup>.</p>
<b>Linee guida</b>	<p>.....(omissis).....</p>
<b>Commenti AgID</b>	<p>Il sistema dei pagamenti elettronici attraverso il Nodo dei Pagamenti-SPC mira a rendere fruibili all'utilizzatore finale, in un regime di libera concorrenza, i servizi e i canali di pagamento messi a disposizione dai PSP aderenti al Nodo stesso, rimettendo la scelta del PSP all'utilizzatore finale in piena autonomia.</p> <p>Fatta la precisazione appena esposta, appare nuovamente opportuno evidenziare che ogni soggetto aderente, sia lato ente creditore, sia lato PSP, non risulta vincolato da uno specifico accordo per l'attività di riscossione, ad eccezione degli accordi siglati con l'Agenzia per l'adesione al Nodo, nonché di eventuali convenzionamenti tramite CONSIP e/o centrali di committenza regionali.</p> <p>Inoltre, le pubbliche amministrazioni sono obbligate ad aderire al Nodo, diversamente dai gestori di pubblici servizi.</p> <p>I PSP, in via del tutto autonoma e spontanea, possono decidere di aderire al Nodo al fine di essere abilitati ad erogare, in regime di libera concorrenza, servizi di pagamento agli utilizzatori finali che vogliono eseguire un'operazione di pagamento elettronico in favore di un ente creditore.</p> <p>Inoltre, i PSP aderenti, sempre in via del tutto autonoma e spontanea e sempre in regime di libera concorrenza, decidono quali servizi di pagamento mettere a</p>



	<p>disposizione dell'utilizzatore finale, nonché le modalità e le condizioni economiche di erogazione degli stessi; il tutto a condizione del pieno rispetto delle Linee guida e dei connessi allegati.</p> <p>Solo laddove la pubblica amministrazione, in materia di pagamenti, abbia una necessità che non risulti essere soddisfatta dai servizi di pagamento già erogati su base spontanea agli utilizzatori finali dai PSP già aderenti al Nodo, la stessa amministrazione dovrà ricorrere ad un convenzionamento tramite CONSIP e/o le centrali regionali di committenza; il tutto a condizione che l'esigenza della pubblica amministrazione sia altresì tale da giustificare un'acquisizione a titolo oneroso di servizi di pagamento.</p>
<p><b>Osservazione 2</b></p>	<p><b>Pagina 5 di 15 ....</b></p> <p>Sempre ai fini di delineare con certezza i presupposti giuridici da cui prende le mosse la definizione del complesso quadro normativo, sarebbe poi utile un chiarimento specifico in merito all'art. 5, comma 1, lett. a) del CAD; in questo ambito il Legislatore si riferisce a pagamenti diretti al conto dell'ente tramite bonifico bancario o postale ovvero tramite bollettino postale. Occorre chiarire in proposito se il riferimento al canale bancario, unitamente a quello postale, trovi opportuna ragion d'essere nella volontà di canalizzare il flusso finanziario presso il soggetto svolgente funzioni di tesoreria per conto dell'ente creditore. I due canali, pertanto, non sarebbero alternativi tout court ma riferiti caso per caso alla tipologia del soggetto tesoriere.</p>
<p><b>Linee guida</b></p>	<p>.....(omissis).....</p>
<p><b>Commenti AgID</b></p>	<p>Le Linee guida, in quanto normativa secondaria, hanno come presupposto le disposizioni primarie in materia di pagamenti, ivi incluso lo stesso articolo 5 del CAD, ai sensi del quale è possibile eseguire pagamenti elettronici in favore degli enti creditori mediante bollettino postale.</p> <p>Come noto, le pubbliche amministrazioni, a prescindere dal soggetto che svolge le funzioni di tesoriere e/o cassiere, possono avvalersi di conti correnti postali per la gestione degli incassi, e più precisamente, per ricevere pagamenti attraverso lo strumento del bollettino postale.</p> <p>Pertanto, laddove un utilizzatore finale scelga, tra i servizi di pagamento erogati dai PSP abilitati ad operare sul Nodo, lo strumento di pagamento del bollettino postale, le somme di spettanza dell'ente creditore risulteranno accreditate sul conto corrente postale intestato all'ente creditore e, dunque, in seguito, tali fondi saranno introitati dalla banca tesoriera e/o cassiera dell'ente creditore.</p> <p>Di contro, ogni operazione di pagamento eseguita con uno strumento di pagamento scelto dall'utilizzatore finale e diverso dal bollettino postale, accrediterà il conto di pagamento indicato dall'ente creditore nella RPT.</p> <p>Inoltre, ancora una volta appare opportuno segnalare che il sistema dei pagamenti elettronici attraverso il Nodo dei Pagamenti-SPC non altera l'operatività del servizio di tesoreria e/o cassa, né della convenzione tra il MEF</p>



	e Poste Italiane S.p.A. richiamata al comma 1, lettera b) dell'articolo 5 del CAD.
<b>Osservazione 3</b>	<p><b>Pagina 5 di 15 ....</b></p> <p>- non pare rinvenibile nella documentazione in esame alcun elemento utile per la definizione del criterio generale di applicazione dei costi per le operazioni di pagamento. In base alle indicazioni contenute nelle regole europee, come noto, dovrebbe vigere il principio in base al quale rimane in capo al soggetto che riceve i servizi l'onere di sostenere i costi degli stessi (il debitore e l'ente creditore dovrebbero sostenere i costi dei rispettivi PSP).</p> <p>Qualora tale principio non fosse, nel caso di specie, applicabile (come parrebbe ricavarsi dal punto 8.1.2 delle Linee Guida e 1.5.6 delle Specifiche attuative del Nodo dei pagamenti-SPC) sarebbe necessario che la circostanza fosse esplicitata al fine di definire modelli di pricing e relativi processi a supporto dei servizi erogati e in che modo ciò si può coniugare con quanto disposto in materia di spese dall'art. 3 del D. Lgs. 11/2010.</p>
<b>Linee guida</b>	.....(omissis).....
<b>Commenti AgID</b>	<p>Le Linee guida, in quanto normativa secondaria, hanno come presupposto le disposizioni primarie in materia di pagamenti, ivi inclusa la PSD (direttiva sui servizi di pagamento) ed il relativo recepimento a livello nazionale con il D. Lgs. 11/2010.</p> <p>Fatta nuovamente la precisazione appena esposta, si evidenzia che i PSP abilitati sul Nodo operano in qualità di PSP del pagatore e pertanto potranno richiedere le loro commissioni esclusivamente all'utilizzatore finale, indipendentemente che quest'ultimo si configuri quale cliente abituale o occasionale.</p> <p>La pubblica amministrazione potrà essere chiamata al pagamento di commissioni relative alle operazioni di pagamento in suo favore, se del caso, solo previo convenzionamento del/i PSP attraverso CONSIP/centrali di committenza regionali.</p>
<b>Osservazione 4</b>	<p><b>Pagina 5 di 15 ....</b></p> <p>Quanto alla necessità – riportata al punto 1.5.6 delle Specifiche Tecniche – per l'ente creditore di comunicare all'utilizzatore finale l'importo che serve a remunerare il PSP per il servizio fornito, si ritiene che tale fattispecie sia applicabile unicamente ai pagamenti attivati presso l'Amministrazione, mentre per i pagamenti attivati presso il PSP tale esigenza non appare necessaria, ricadendo nei più generali obblighi di trasparenza in carico al PSP, che riguardano altresì i livelli di servizio garantiti. Conseguentemente si ritiene opportuno rendere facoltativi (quantomeno nel caso di Pagamenti attivati presso PSP) i seguenti campi contenuti nel flusso "Catalogo dati informativi" riportato al punto 5.3.7 delle Specifiche Attuative del Nodo dei pagamenti-</p>



	<p>SPC:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• “disponibilitàServizio”</li> <li>• “descrizioneServizio”</li> <li>• “condizioniEconomicheMassime”.</li> </ul>
<b>Allegato B alle Linee guida</b>	<p><b>Paragrafo 1.5.6 - Trasparenza nei confronti degli Utilizzatori Finali</b></p> <p>La trasparenza dell’operazione di pagamento deve essere garantita nei confronti dell’utilizzatore finale, pertanto l’ente creditore deve segnalare a quest’ultimo l’importo che serve a remunerare il PSP per il servizio fornito: a tal fine il Nodo dei Pagamenti-SPC mette a disposizione di enti creditori e PSP apposite funzioni che consentono ai PSP di comunicare tali costi, differenziati per strumento e canale di pagamento, ed agli enti creditori di reperire in modo centralizzato tali informazioni (cfr paragrafo 4.3.2).</p>
<b>Commenti AgID</b>	<p>L’Agenzia, nella progettazione del sistema in discorso, si è preoccupata di porre in essere delle attività di competenza del Nodo tese ad assicurare la massima informazione all’utilizzatore finale, nel duplice obiettivo di garantire la trasparenza delle condizioni economiche e la comunicazione dei servizi di pagamento elettronico disponibili sul Nodo.</p> <p>Fatta la precisazione appena esposta, appare opportuno rappresentare che i PSP, nel rispetto delle Linee guida, sono chiamati ad esporre tramite il Nodo, sui portali degli enti creditori, le condizioni economiche massime applicabili ai servizi di pagamento erogati, ferma la possibilità per il PSP di differenziare le condizioni massime da esporre, se del caso, per i diversi modelli di pagamento, oltre che per singolo strumento di pagamento messo a disposizione dell’utilizzatore finale.</p> <p>Pertanto, ancorché per i pagamenti attivati presso il PSP, quest’ultimo potrà validamente assolvere gli obblighi di trasparenza nei confronti del proprio cliente, resta ferma per l’Agenzia l’esigenza di informare quanto più possibile l’utilizzatore finale in merito ai servizi di pagamento ed ai relativi costi.</p>
<b>Osservazione 5</b>	<p><b>Pagina 6 di 15 ....</b></p> <p>Con riferimento alla definizione di micro-pagamenti (lett. l), rimangono invece le criticità dovute al disallineamento rispetto al significato attribuito al medesimo termine dalla PSD e dal relativo D.Lgs. n. 11/2010 che recepisce tale normativa nel nostro ordinamento; infatti, nel documento in esame la definizione viene utilizzata per individuare lo scopo, prima ancora che l’importo, del pagamento mentre la PSD al contrario ha riguardo al solo dato quantitativo; in proposito, si torna dunque a suggerire di utilizzare per la fattispecie in esame una diversa terminologia che indichi in modo univoco i pagamenti legati alla bigliettazione di servizi.</p>
<b>Linee guida</b>	<p><b>Capitolo 2 - Definizioni</b></p> <p>.....(omissis).....</p>





	<i>micro-pagamenti</i> : pagamenti legati alla bigliettazione di servizi (ad esempio: mezzi e parcheggi pubblici, ingresso a musei, ecc.) per i quali il costo del singolo biglietto non è superiore all'importo massimo indicato dall'Agenzia per l'Italia Digitale sul proprio sito istituzionale;
<b>Commenti AgID</b>	Per quanto riguarda la definizione di micro-pagamenti, si rinvia al commento relativo all'osservazione 1 formulata sul punto dalla AVCP.  Pertanto, la definizione di micro-pagamenti risulterà svincolata dal servizio oggetto di pagamento.
<b>Osservazione 6</b>	<b>Pagina 6 di 15 ....</b>  In merito alla definizione di ATM (Automated Teller Machine) di cui alla lett. b) si evidenzia che presso un ATM non è sempre possibile effettuare pagamenti. L'Apparecchiatura deve infatti essere predisposta per consentire tale utilizzo. Oltretutto, se sussiste l'abilitazione, questa si riferisce ad un POS abilitato ad operazioni di pagamento non presidiate; conseguentemente la definizione "apparecchiatura automatica, non presidiata, utilizzabile presso la quale è possibile effettuare un'operazione di pagamento" deve essere adeguatamente modificata.
<b>Linee guida</b>	<b>Capitolo 2 - Definizioni</b>  .....(omissis).....  <i>ATM (Automated Teller Machine)</i> : apparecchiatura automatica, non presidiata, utilizzabile presso la quale è possibile effettuare un'operazione di pagamento;
<b>Commenti AgID</b>	L'Agenzia provvederà a recepire l'osservazione 6.
<b>Osservazione 7</b>	<b>Pagina 6 di 15 ....</b>  Con riguardo alla definizione di EPC (lett. h) si suggerisce di sostituire le parole "posizioni comuni" con quelle "regole comuni" mentre per quanto riguarda la definizione di SEPA contenuta sia nelle Linee Guida sia in entrambe le Specifiche attuative si rileva la necessità di procedere alla sua sostituzione con la seguente formulazione (tratta in parte dal sito della Banca d'Italia):  SEPA: Single Euro Payments Area (Area unica dei pagamenti in euro), ovvero un'area nella quale gli utilizzatori degli strumenti di pagamento - i cittadini, imprese, pubbliche amministrazioni e gli altri operatori economici - indipendentemente dalla loro residenza, possono effettuare e ricevere pagamenti in euro non in contanti sia all'interno dei confini nazionali che fra paesi diversi, alle stesse condizioni e con gli stessi diritti e obblighi. La SEPA riguarda 32 paesi (tutti i paesi dell'Unione Europea più l'Islanda, la Norvegia, il Liechtenstein, la Svizzera e il Principato di Monaco).  Il progetto SEPA, avviato oltre 10 anni fa - su impulso delle autorità europee - dall'industria bancaria e dei pagamenti europea, prevede la definizione di



	standard comuni per bonifici e addebiti diretti, i due principali servizi di pagamento al dettaglio in euro diversi dal contante. Ai sensi del Regolamento UE 260/2012, la migrazione ai nuovi strumenti europei dovrà completarsi entro il 1° febbraio 2014.
<b>Linee guida</b>	<p><b>Capitolo 2 - Definizioni</b></p> <p><i>(h) EPC: European Payments Council (Consiglio europeo per i pagamenti) - sostiene e promuove la creazione della SEPA attraverso l'autoregolamentazione dell'industria bancaria. EPC definisce le posizioni comuni per i servizi di pagamento di base all'interno di un mercato competitivo, fornisce orientamenti strategici per la standardizzazione, formula le migliori pratiche a supporto e controlla l'attuazione delle decisioni prese;</i></p> <p>.....(omissis).....</p> <p><i>(q) SEPA: Single Euro Payments Area (Area Unica dei Pagamenti in Euro) iniziativa del settore bancario europeo che ha l'obiettivo di facilitare e uniformare i pagamenti transfrontalieri in tutti i 32 paesi partecipanti.</i></p>
<b>Commenti AgID</b>	L'Agenzia provvederà a recepire l'osservazione 7.

<b>Osservazione 8</b>	<p><b>Pagina 6 di 15 ....</b></p> <p>Infine, si suggerisce l'inserimento nell'elenco di cui al punto 2 della definizione di "Utilizzatore finale", locuzione introdotta nell'ultima versione del documento in esame e già peraltro presente negli Allegati inerenti le Specifiche Attuative, nella parte Definizioni e acronimi.</p>
<b>Linee guida</b>	.....(omissis).....
<b>Commenti AgID</b>	L'Agenzia provvederà a recepire l'osservazione 8, inserendo anche nelle definizioni delle Linee guida il testo della definizione già fornita nel capitolo Definizioni e Acronimi degli Allegati A e B alle Linee guida.

<b>Osservazione 9</b>	<p><b>Pagina 7 di 15 ....</b></p> <p>Sempre in ambito terminologico, si rileva che talora viene utilizzata la locuzione "strumento di pagamento" in luogo di quella "servizi di pagamento" (così ad esempio ai paragrafi 1.5.6 e 2.1.2 delle "Specifiche Attuative del Nodo dei Pagamenti-SPC"); si rileva altresì che in taluni passaggi si accenna "agli strumenti di pagamento erogati dalla piattaforma tecnologica" dove il termine erogati, usato evidentemente in modo atecnico, andrebbe rettificato (così ad esempio al paragrafo 8.2 delle Linee Guida), onde non generare dubbi circa il fatto che il Nodo stesso si configuri come prestatore di servizi di pagamento.</p>
<b>Linee guida</b>	<p><b>Paragrafo 8.2 - Pagamenti non contestuali all'erogazione del servizio</b></p> <p>.....(omissis).....</p>



	<p>L'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1 del CAD indica, tra gli strumenti di pagamento utilizzabili dal pagatore o dal soggetto versante, il bonifico bancario o postale ovvero il bollettino di conto corrente postale: i prestatori di servizi di pagamento consentono di effettuare detti versamenti attraverso i servizi telematici messi a disposizione della propria clientela ed in particolare danno la possibilità di inserire nelle loro transazioni il dato causale di versamento che include il codice IUV (cfr. paragrafo 7.1) «da indicare obbligatoriamente per il versamento», fermi restando gli altri strumenti di pagamento erogati dalla piattaforma tecnologica di cui al successivo paragrafo 8.3</p>
<p><b>Commenti AgID</b></p>	<p>L'Agenzia reputa valida o comunque più adatta la terminologia usata con riferimento alla dicitura "strumento di pagamento" di cui al paragrafo 1.5.6 dell'Allegato B alle Linee guida.</p> <p>L'Agenzia reputa altresì valida la terminologia usata con riferimento alla dicitura "strumento" di cui al paragrafo 2.1.2 dell'Allegato B alle Linee guida, ove non si fa riferimento in alcun modo a servizi di pagamento, bensì a generiche strumentazioni che l'ente creditore può mettere a disposizione degli utilizzatori finali.</p> <p>Diversamente, l'Agenzia concorda con l'uso tecnico del termine erogare di cui al paragrafo 8.2 delle Linee guida e pertanto provvederà a recepire l'ultima parte dell'osservazione 9.</p>
<p><b>Osservazione 10</b></p>	<p><b>Pagina 7 di 15 ....</b></p> <p>b - Con riferimento al paragrafo 5 (Strumenti di pagamento), nel punto in cui si descrive l'ambito oggettivo dell'art. 5 del CAD, si ribadisce che sarebbe opportuno chiarire che laddove la legge prevede l'utilizzo di "altri strumenti di pagamento elettronico disponibili", intende riferirsi a tutti gli strumenti di addebito diretto e incasso, sia nazionali sia SEPA. In questo contesto potrebbe valutarsi di fare esplicito riferimento alla possibilità che anche il bonifico, laddove esso venga eseguito in modo istantaneo e online possa essere utilizzato anche per pagamenti contestuali. In ottica evolutiva, il riferimento a tale strumento potrebbe essere utilmente esaltato anche in altre parti dei documenti in esame.</p> <p>Nel medesimo paragrafo si propongono le seguenti modifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sostituire la prima parola del punto b) da "versamenti" a "pagamenti";</li> <li>- sostituire l'ultimo capoverso con il seguente: "I pagamenti di cui al punto b) possono essere effettuati presso ogni punto di accettazione delle carte".</li> </ul>
<p><b>Linee guida</b></p>	<p><b>Capitolo 5 - Strumenti di pagamento</b></p> <p>Per effettuare i pagamenti elettronici possono essere utilizzati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) il bonifico bancario o postale ovvero il bollettino postale ;</li> <li>b) versamenti effettuati con «carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano</li> </ul>



	<p>anche l'addebito in conto corrente», avvalendosi dei prestatori di servizi di pagamento individuati secondo la procedura di cui al comma 1, lettera b) dell'art. 5 del CAD.</p> <p>I pagamenti di cui al punto b) possono essere effettuati presso ATM o POS fisici o virtuali messi a disposizione dai prestatori di servizi di pagamento ovvero essere eseguiti autorizzando addebiti diretti da parte dell'utilizzatore finale.</p>
<b>Commenti AgID</b>	<p>Con riferimento alla prima parte dell'osservazione, l'Agenzia evidenzia che nel capitolo 5 delle Linee guida si è limitata a riportare il testo dell'articolo 5 del CAD inerente gli strumenti di pagamento, mentre nelle specifiche attuative ha indicato come utilizzabili i soli standard SEPA.</p> <p>Appare opportuno segnalare che l'Agenzia, nonostante la precisazione appena esposta, ha preferito mantenere il termine "bonifico", ancorché inteso come SEPA compliant, al solo fine di evitare di utilizzare un linguaggio prettamente tecnico e dunque poco comprensibile dagli stakeholders non PSP.</p> <p>Inoltre, l'Agenzia tiene a precisare che in nessuna parte delle Linee guida e dei relativi allegati si esclude l'uso del bonifico anche per i pagamenti contestuali all'erogazione del servizio ma, al contrario, l'Agenzia, in coerenza con il comma 3 dell'articolo 5 del CAD, si è limitata a indicare agli enti creditori la facoltà in capo agli stessi di non consentire l'utilizzo del bonifico per i pagamenti in oggetto.</p> <p>Con riferimento all'utilizzo del termine "versamento", l'osservazione proposta appare corretta dal punto di vista lessicale, ma non tiene in considerazione che il termine "pagamento" è riferibile ad un'operazione in favore dell'ente creditore e parimenti a quello effettuato da quest'ultimo in favore di un proprio creditore.</p> <p>Fatta la precisazione appena esposta, al solo fine di mantenere distinte le operazioni in uscita da quelle in entrata, nelle Linee guida si è preferito utilizzare anche l'espressione "versamento", in quanto, come già detto, meglio comprensibile dagli stakeholders non PSP.</p> <p>Con riferimento all'ultima parte dell'osservazione, l'Agenzia non ritiene di dovere procedere alla sostituzione.</p>
<b>Osservazione 11</b>	<p><b>Pagina 7 di 15 ....</b></p> <p>c - Nel paragrafo 7 inerente le informazioni necessarie per il pagamento si puntualizza l'obbligo di indicare l'identificativo univoco di versamento (IUV) elemento centrale del disegno riformatore e, in quanto tale, componente essenziale della causale del versamento. Si auspica che l'ampiezza dei termini previsti per l'adeguamento ai nuovi scenari possa tornare utile alla puntuale definizione e messa a punto delle soluzioni per l'assolvimento delle nuove incombenze inerenti la rilevazione da parte dei PSP dello IUV e dei connessi controlli di congruità delineati al punto 3 dell'Allegato A inerente alle Specifiche attuative dei codici. In questa fase e con riferimento ai dubbi che</p>



	<p>potrebbero porsi in merito all'attività di tesoreria, occorrerebbe ribadire e precisare, in fine al paragrafo, quanto segue: le nuove regole non incidono sui criteri di svolgimento dei servizi di tesoreria nel senso che non comportano incombenze per i tesorieri in termini di riconciliazione dei pagamenti, incombenze che sono demandate direttamente in capo agli enti creditori; non incidono altresì sull'obbligo per i tesorieri degli enti locali di accettare la riscossione di ogni somma indipendentemente dalle informazioni contenute nel pagamento (prescindendo dunque dall'esistenza o meno di quelle che ne garantiscono secondo le Linee Guida la riconciliazione) e nel rispetto di quanto stabilito all'art. 180, quarto comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL).</p> <p>Sarebbe ulteriormente utile chiarire come si debba interpretare, dal punto di vista tecnico e di corretta compilazione dei campi, l'indicazione del par. 7.1 relativa all'"affiancamento" delle disposizioni delle Linee guida in commento, rispetto "alle disposizioni fornite dalla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 20 dell'8 maggio 2007, con particolare riferimento agli elementi da indicare obbligatoriamente nel campo causale del versamento."</p>
<p><b>Linee guida</b></p> <p><b>Allegato A</b></p>	<p><b>Paragrafo 7.1 - Identificativo univoco di versamento e causale del versamento</b></p> <p>.....(omissis).....</p> <p>Per i versamenti al bilancio dello Stato o ai conti aperti presso la Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293 ("Regolamento recante norme per l'introduzione di nuove modalità di versamento presso le tesorerie statali"), l'indicazione del codice IUV e della causale secondo quanto specificato nelle presenti Linee guida si affianca alle disposizioni fornite dalla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 20 dell'8 maggio 2007, con particolare riferimento agli elementi da indicare obbligatoriamente nel campo causale del versamento.</p> <p><b>Capitolo 3 - FORMATO DELLA CAUSALE DI VERSAMENTO</b></p> <p>.....(omissis).....</p>
<p><b>Commenti AgID</b></p>	<p>Le Linee guida, in quanto normativa secondaria, hanno come presupposto le disposizioni primarie in materia di pagamenti, ivi incluso il TUEL.</p> <p>Fatta nuovamente la precisazione appena esposta, si evidenzia che quanto indicato nelle Linee guida e nei suoi allegati non altera in alcun modo l'operatività del soggetto tesoriere e/o cassiere dell'ente, ivi inclusa quella di cui all'articolo 180 del TUEL in materia di riscossioni.</p> <p>In particolare, si fa presente che le attività previste in capo ai PSP dal capitolo 3 dell'Allegato A (ivi comprese le attività facoltative di cui al paragrafo 3.1) sono di competenza del PSP che riceve la richiesta di pagamento da parte dell'utilizzatore finale.</p> <p>Inoltre, appare opportuno segnalare che, laddove il tesoriere e/o cassiere dell'ente voglia altresì proporsi come PSP abilitato ad eseguire pagamenti</p>



	<p>elettronici in favore degli enti creditori, lo stesso, affinché possa essere selezionato dagli utilizzatori finali, dovrà risultare abilitato ad operare sul Nodo dei Pagamenti-SPC, in virtù dell'obbligatorietà dell'utilizzo di detta infrastruttura da parte delle Pubbliche amministrazioni.</p> <p>Infine, per ciò che attiene all'affiancamento dei formati previsti dalle Linee guida a quelli previsti dalla circolare RGS n° 20 del 2007, in attuazione del DM MEF 293/2006, in merito alla composizione del bonifico di tesoreria, si fa presente che le Linee guida non incidono sulle attuali modalità di esecuzione dei bonifici in tesoreria e, in particolare, l'inserimento del codice IUV nella causale del bonifico risulta compatibile con le indicazioni della citata circolare RGS.</p> <p>Con l'entrata a regime delle nuove modalità, il MEF potrà valutare se l'inserimento del codice IUV renda superfluo il meccanismo di compilazione della causale previsto dalla Circolare RGS n. 20 del 2007.</p>
<b>Osservazione 12</b>	<p><b>Pagina 8 di 15 ....</b></p> <p>d - Con riguardo all'identificativo del pagatore di cui al paragrafo 7.3 si ribadisce la necessità di indicazioni in merito al posizionamento del dato. In particolare, occorre chiarire già in questa sede se anche esso debba essere indicato nel campo "causale del versamento"; in questo caso occorre precisare la sua relazione con gli altri elementi da inserire in detta causale. Ciò in relazione a quanto detto al paragrafo 4 delle "specifiche attuative dei codici" laddove si rinviene l'indicazione relativa all'utilizzo dell'attributo "AT-10 Originator's Identification Code". In primo luogo, quest'ultima soluzione andrebbe valutata in merito alla sua compatibilità rispetto alla SEPA atteso che il citato attributo non è obbligatorio nei tracciati per i pagamenti e, in secondo luogo, andrebbe chiarita la portata dell'indicazione di quel paragrafo "Il prestatore di servizi di pagamento che tratta l'operazione potrà altresì indicare il codice fiscale dell'ordinante, laddove conosciuto," poiché da un lato ciò potrebbe prefigurare un'azione del PSP dell'ordinante ultronea rispetto all'ordine di pagamento impartito dall'ordinante stesso, ciò che ovviamente non si confà a processi automatizzati di elaborazione dei pagamenti.</p>
<b>Allegato B alle Linee guida</b>	<p><b>Capitolo 4 - Composizione dell'operazione di trasferimento fondi</b></p> <p>Per il regolamento dell'operazione devono essere utilizzati gli schemi previsti del SEPA Credit Transfer (cfr SEPA Credit Transfert Scheme Rulebook pubblicato da EPC ): in particolare la causale di versamento, il cui formato è stato descritto nel capitolo 3, deve essere riportata nel dato "Unstructured Remittance Information" presente nel tracciato del SEPA Credit Transfer (attributo AT-05).</p> <p>Il prestatore di servizi di pagamento che tratta l'operazione potrà altresì indicare il codice fiscale dell'ordinante, laddove conosciuto, nel dato "Originator Identification Code" presente nel tracciato del SEPA Credit Transfer (attributo AT-10).</p>



<b>Commenti AgID</b>	<p>Per quanto concerne l'identificativo del pagatore, l'Agenzia sottolinea che, diversamente da quanto ipotizzato nell'osservazione 12, nelle Linee guida e nei relativi allegati non è mai indicato l'inserimento nella causale dell'identificativo del pagatore (codice fiscale o partita IVA).</p> <p>Fatta la precisazione appena esposta, si evidenzia che, con riferimento all'inserimento dell'identificativo del pagatore nell'attributo AT-10 del SEPA credit transfer, l'indicazione dell'Agenzia rappresenta una mera raccomandazione e, in quanto tale, non risulta alterare i processi automatizzati di elaborazione dei pagamenti, né essere incompatibile con gli standard SEPA.</p>
<b>Osservazione 13</b>	<p><b>Pagina 9 di 15 ....</b></p> <p>In tale previsione sono indicati come “pagamenti contestuali” all'erogazione del servizio soltanto quelli effettuati attraverso i siti istituzionali degli enti creditori. Tra tali pagamenti non sono invece espressamente indicati quelli effettuati con “carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente” (art. 5, comma 1, lett. b, CAD), effettuati con ATM o POS, come esplicitamente indicati nel par. 5 delle Linee guida in parola.</p> <p>Conseguentemente si propone di riformulare il primo periodo del par. 8.1 nel seguente modo: “Sono i pagamenti con carte di debito, di credito o prepagate ovvero con altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente, effettuati dall'utilizzatore finale attraverso i siti istituzionali degli enti creditori ovvero tramite ATM o POS, concomitanti all'erogazione del servizio richiesto ovvero integrati in un procedimento amministrativo che prevede la dematerializzazione dell'attestazione del pagamento”.</p>
<b>Linee guida</b>	<p>.....(omissis).....</p>
<b>Commenti AgID</b>	<p>Laddove una PA beneficiaria si possa avvalere di POS e/o ATM per ricevere pagamenti in suo favore, gli stessi pagamenti potranno rientrare nella definizione di “pagamenti contestuali all'erogazione del servizio” a condizione che siano integrati in un procedimento amministrativo che preveda la dematerializzazione dell'attestazione del pagamento.</p> <p>La definizione proposta con l'osservazione 13, diversamente dalla definizione contenuta nelle Linee guida, dettaglia inopportuno gli strumenti e i canali attraverso i quali potrebbe essere eseguito un pagamento “contestuale”.</p> <p>Fatta la precisazione appena esposta, l'Agenzia reputa non necessario specificare quanto proposto con l'osservazione 13 e dunque intende mantenere ferma la definizione già adottata.</p>
<b>Osservazione 14</b>	<p><b>Pagina 9 di 15 ....</b></p>



	<p>Sempre in relazione ai pagamenti contestuali effettuati con ATM può verificarsi l'operatività con carte (di debito, di credito, prepagate) anche non emesse dalla banca cui appartiene l'ATM. Tale operatività appare disciplinata dalla normativa sui servizi di pagamento (D.Lgs. n. 11/2010) e può essere configurata come un'operazione singola di pagamento al di fuori di un contratto quadro.</p> <p>Nel caso in cui detta operatività riguardi soggetti consumatori occorre considerare anche la normativa sul Codice del consumo (D.Lgs. n. 206/2005) relativa alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari. Con particolare riguardo al diritto di recesso, l'art. 67 duodecies, comma 5, del citato provvedimento prevede che tale diritto non si applica "ai contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su esplicita richiesta scritta del consumatore prima che quest'ultimo eserciti il suo diritto di recesso (...)".</p> <p>Da tale previsione ne deriva che il consumatore può rinunciare ad esercitare il diritto di recesso effettuando una "esplicita richiesta scritta" che sia la reale espressione di un consenso del soggetto di non volersi avvalere di tale diritto. Nel caso dell'utilizzo dell'ATM il consenso del consumatore di non volere esercitare il diritto di recesso verrebbe manifestato nel momento stesso del pagamento e quindi contestualmente all'erogazione del servizio; in particolare, sull'apparecchiatura ATM verrebbero visualizzati: i) un'informativa in merito all'esecuzione immediata del servizio e alla conseguente rinuncia al diritto di recesso; ii) un box che il cliente deve "fleggare" per accettare tale esecuzione immediata.</p> <p>Si ritiene opportuno che l'Agenzia per l'Italia Digitale possa esprimersi positivamente sulla descritta modalità operativa - in quanto concretamente volta a soddisfare le prescrizioni del citato art. 67 duodecies, comma 5, in tema di non applicazione del diritto di recesso - al fine di consentire un'agevole diffusione della richiamata operatività.</p>
<b>Linee guida</b>	.....(omissis).....
<b>Commenti AgID</b>	<p>Le Linee guida, in quanto normativa secondaria, hanno come presupposto le disposizioni primarie in materia di pagamenti, ivi incluso il D.Lgs. n. 11/2010 e il Codice del consumo.</p> <p>Fatta nuovamente la precisazione appena esposta, si evidenzia che quanto indicato nell'osservazione 14 per quanto concerne le modalità di rinuncia al diritto di recesso da parte dell'utilizzatore finale - nelle sue ulteriori qualità di consumatore e di cliente occasionale del PSP - inerisce a un modus operandi del PSP di volta in volta chiamato ad erogare il servizio di pagamento richiestogli dall'utilizzatore finale.</p> <p>Dunque, proprio in quanto modus operandi dei PSP, lo stesso non può e forse non deve essere standardizzato e comunque, nello specifico, l'Agenzia non risulta competente a validare con e/o nelle Linee guida alcuna modalità di adempimento da parte dei PSP alla normativa primaria, laddove la stessa esuli dalla specifica applicazione dell'articolo 5 del CAD.</p>





<b>Osservazione 15</b>	<b>Pagina 10 di 15 ....</b> <p>In merito agli esatti contorni della funzionalità del Nodo, occorre avere conferma innanzitutto del fatto che l'attività di accentramento svolta dal Nodo stesso (che provvede alla ricezione dei flussi dei PSP, al loro raggruppamento e smistamento verso l'ente creditore) prefiguri anche un ruolo centrale e determinante per le fasi di rendicontazione, riconciliazione e quadratura. L'aspetto andrebbe chiarito nell'ambito del documento in esame, superando anche su tale punto ogni residuo dubbio interpretativo.</p>
<b>Linee guida</b>	.....(omissis).....
<b>Commenti AgID</b>	<p>In conformità a quanto disposto dall'articolo 81, comma 2-bis del CAD, il Nodo dei Pagamenti-SPC si configura come una <i>“piattaforma per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni ed i prestatori di servizi di pagamento abilitati”</i> e pertanto si preoccupa di consentire e facilitare lo scambio di informazioni tra i soggetti sopra citati finalizzato all'esecuzione degli incassi della PA, ai sensi dell'articolo 5 del CAD.</p> <p>Fatta la precisazione appena esposta, appare opportuno rappresentare che il Nodo mette a disposizione degli aderenti funzionalità aggiuntive, oltre a quelle previste per l'inizializzazione del pagamento e la ricezione del relativo esito, necessarie al corretto funzionamento del sistema, sempre e comunque in un'ottica di smistamento e inoltro dei flussi informativi ricevuti.</p> <p>In particolare, per quanto riguarda la gestione dei flussi di rendicontazione, che completa il ciclo di vita del pagamento attraverso il Nodo, quest'ultimo provvede a ricevere tali flussi predisposti dai PSP e a consegnarli agli enti creditori interessati, non intervenendo in alcun modo nella composizione di dette informazioni.</p>
<b>Osservazione 16</b>	<b>Pagina 7 di 15 ....</b> <p>Tornando ai profili soggettivi e con riferimento ai PSP viene ribadito che l'adesione al Nodo non assume carattere obbligatorio; si ritiene in proposito che andrebbe meglio declinato il contenuto di tale affermazione al fine di eliminare sul punto ogni residuo dubbio interpretativo. Più in dettaglio, occorre chiarire se il PSP che abbia deciso di non aderire al Nodo possa comunque riscuotere per conto dell'ente adottando poi proprie modalità di connessione con l'ente medesimo ovvero se la mancata adesione al Nodo, in rapporto anche alla sancita obbligatorietà in capo agli enti creditori, equivalga alla impossibilità di porre in essere i servizi della specie. Taluni passaggi delle Linee guida possono in proposito apparire ancora contraddittori o non comprensibili appieno; in particolare non è chiaro il rapporto tra l'ultimo capoverso del punto 8.3.2 (<i>“I prestatori di servizi di pagamento, per garantire il rispetto delle clausole del paragrafo 8.4.1, sottoscrivono su base volontaria con l'Agenzia per l'Italia Digitale appositi Accordi di Servizio ....”</i>) ed il richiamato punto 8.4.1, nel quale si puntualizza che gli atti negoziali con i PSP</p>



	<p>dovranno esplicitamente prevedere l'utilizzo della piattaforma tecnologica; non ben inquadrabile anche il passaggio di cui al quinto capoverso del paragrafo 8.3.1 nel quale si afferma che l'adesione dei PSP al Nodo consente a questi ultimi di rilasciare al pagatore una ricevuta, telematica o cartacea, con potere liberatorio<sup>2</sup>. Da tali affermazioni, il cui coordinamento non è agevole, potrebbe doversi trarre la conclusione che non sussiste volontarietà per i PSP<sup>3</sup> in quanto, in concreto, la mancata adesione al Nodo non è senza conseguenze equivalendo a diniego ad operare nello specifico settore. In tale situazione, e qualora la predetta conclusione fosse confermata, occorre che il concetto, non chiaro nelle Linee guida, non ricavabile in alcun modo dalla norma base e non scevro di perplessità in rapporto ai principi SEPA quale possibile ostacolo ad operatori esteri, sia meglio esplicitato eliminando i contraddittori riferimenti alla natura volontaria dell'adesione; ciò a definitiva chiarezza in merito ai presupposti normativi – ed alla chiave interpretativa degli stessi - su cui si basa la regolamentazione in esame.</p>
<p><b>Linee guida</b></p>	<p><b>Paragrafo 8.3.2 - Accordi per l'attivazione dell'interoperabilità con il “Nodo dei Pagamenti-SPC”</b></p> <p>.....(omissis).....</p> <p>I prestatori di servizi di pagamento, per garantire il rispetto delle clausole di cui al paragrafo 8.4.1, sottoscrivono su base volontaria con l'Agenzia per l'Italia Digitale appositi Accordi di Servizio il cui schema è riportato nell'Appendice 1 dell'Allegato B - Specifiche attuative del Nodo dei Pagamenti-SPC.</p> <p><b>Paragrafo 8.4.1 - Clausole per l'utilizzo del “Nodo dei Pagamenti-SPC”</b></p> <p>Gli atti negoziali con i prestatori di servizi di pagamento individuati da CONSIP o dalle centrali di committenza regionali dovranno esplicitamente prevedere - ai sensi dell'articolo 15, comma 5-bis del citato decreto-legge 179/2012 - l'utilizzo della piattaforma tecnologica “Nodo dei Pagamenti-SPC”. Uno schema di tali patti integrativi è riportato nell'Appendice 2 dell'Allegato B - Specifiche attuative del Nodo dei Pagamenti-SPC.</p> <p>Laddove il prestatore di servizi di pagamento coincida con l'istituto tesoriere, gli accordi previsti dal modello di cui sopra possono essere integrati nell'ambito della convenzione di tesoreria.</p> <p><b>Paragrafo 8.3.1 - Le funzionalità del “Nodo dei Pagamenti-SPC”</b></p> <p>.....(omissis).....</p> <p>L'adesione dei prestatori di servizi di pagamento al “Nodo dei Pagamenti-SPC” consente a questi ultimi di rilasciare al pagatore una ricevuta, telematica o cartacea, con potere liberatorio.</p>
<p><b>Commenti AgID</b></p>	<p>Il sistema dei pagamenti elettronici attraverso il Nodo dei Pagamenti-SPC mira a rendere fruibili all'utilizzatore finale, in un regime di libera concorrenza, i servizi e i canali di pagamento messi a disposizione dai PSP aderenti al Nodo stesso, rimettendo la scelta del PSP all'utilizzatore finale in piena autonomia.</p> <p>Inoltre, i PSP aderenti, in via del tutto autonoma e spontanea e sempre in</p>



regime di libera concorrenza, decidono quali servizi di pagamento mettere a disposizione dell'utilizzatore finale, nonché la modalità e le condizioni economiche di erogazione degli stessi; il tutto a condizione del pieno rispetto delle Linee guida e dei connessi allegati.

Fatte nuovamente le precisazioni appena esposte, appare opportuno evidenziare che, l'obbligo generalizzato delle pubbliche amministrazioni di aderire al Nodo dei Pagamenti-SPC e dunque di ricevere pagamenti elettronici in loro favore solo ed esclusivamente attraverso la relativa infrastruttura, ha come immediata conseguenza che solo i PSP abilitati sul nodo stesso, potranno essere selezionati dagli utilizzatori finali per l'esecuzione di pagamenti elettronici in favore delle pubbliche amministrazioni.

Pertanto, come giustamente segnalato nell'osservazione 16, *“in concreto, la mancata adesione al Nodo non è senza conseguenze equivalendo a diniego ad operare nello specifico settore”*.

In realtà, per precisione espositiva, si evidenzia che la mancata adesione non equivale a un diniego, ma all'impossibilità ad erogare i servizi di pagamento elettronico in favore delle pubbliche amministrazioni, per effetto della mancanza di abilitazione ad operare sul Nodo dei Pagamenti-SPC, ossia al colloquio con gli enti creditori per il tramite del Nodo stesso.

Per completezza, sul punto si evidenzia che, diversamente da quanto affermato nel testo dell'osservazione 16, l'articolo 5 del CAD, al pari dell'articolo 15 del DL 179/2012, fanno espresso riferimento ai “prestatori di pagamento abilitati” (cfr. comma 2 dell'art. 5 del CAD e comma 5 bis del DL 179/2012).

Ciò detto, si ricorda, che l'adesione al Nodo dei Pagamenti-SPC è consentita a tutti i PSP - nazionali e internazionali - che ne presentino la relativa richiesta, i quali risulteranno abilitati a condizione che rispettino a pieno quanto stabilito nelle Linee guida e nei relativi allegati; da qui l'inesistenza a giudizio dell'Agenzia di possibili ostacoli ai principi SEPA che al contrario risultano presupposti al contenuto delle stesse Linee guida.

Inoltre, richiamando quanto già precisato nel commento di cui all'osservazione 1 in merito al convenzionamento tramite CONSIP e/o le centrali regionali di committenza, si rappresenta che le indicazioni fornite al paragrafo 8.4.1 delle Linee guida specificano con precisione e proprio al fine di evitare confusione che le clausole per l'utilizzo del Nodo dei Pagamenti-SPC sono da inserire negli atti negoziali da sottoscrivere con i PSP individuati tramite CONSIP e/o le centrali regionali di committenza, ivi incluso quando il medesimo PSP individuato tramite CONSIP e/o le centrali regionali di committenza coincida con il soggetto tesoriere e/o cassiere dell'ente creditore.

Infine, tenuto conto che il Nodo consente al PSP - chiamato ad eseguire l'operazione di pagamento elettronico in favore dell'ente creditore - di potere interloquire con l'ente creditore a prescindere da un rapporto bilaterale e/o da un convenzionamento con lo stesso ente creditore, appare maggiormente chiaro l'elemento di novità che l'infrastruttura del Nodo mette a disposizione degli utilizzatori finali.

Difatti, per le operazioni di pagamento eseguite per il tramite del Nodo,



	<p>l'utilizzatore finale riceverà una ricevuta del pagamento con efficacia liberatoria nei confronti dell'ente creditore, a prescindere dal ruolo in capo al PSP da lui selezionato di riscuotitore speciale dell'ente creditore.</p> <p>Pertanto, se ante Nodo, i PSP potevano rilasciare ricevute liberatorie del credito vantato dall'ente creditore solo laddove rivestivano la qualità di riscuotitore speciale del medesimo ente, con il Nodo, ogni PSP abilitato, senza necessità di alcun rapporto contrattuale con l'ente creditore, potrà restituire all'utilizzatore finale una ricevuta del pagamento, altresì liberatoria del credito vantato dal soggetto beneficiario del pagamento.</p>
--	---

<b>Osservazione 17</b>	<p><b>Pagina 11 di 15 ....</b></p> <p>g - Al paragrafo 8.3.4 "Interconnessione con i circuiti di e-commerce" si propone di sostituire la locuzione "circuiti internazionali" con la più generica "circuiti di pagamento".</p>
<b>Linee guida</b>	<p><b>Paragrafo 8.3.4 - Interconnessione con i circuiti di e-commerce</b></p> <p>Nell'ambito delle attività legate al commercio elettronico ed al fine di consentire l'utilizzo di «altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente», l'infrastruttura costituita da "Nodo dei Pagamenti-SPC" abilita l'interconnessione con i circuiti internazionali di autorizzazione di tali pagamenti.</p>
<b>Commenti AgID</b>	<p>L'Agenzia si farà carico di recepire la modifica proposta con l'osservazione 17.</p>

<b>Osservazione 18</b>	<p><b>Pagina 11 di 15 ....</b></p> <p>h – Il richiamato paragrafo 8.4.1 in tema di " Clausole per l'utilizzo del 'Nodo dei Pagamenti-SPC'" non risulta chiaro nella parte riferita all'istituto tesoriere dell'ente creditore. In particolare, al secondo comma si prevede che le convenzioni di tesoreria possano essere integrate con le clausole per l'utilizzo del Nodo laddove il PSP coincida, appunto, con il soggetto tesoriere. In proposito non è chiaro il rapporto di tale previsione con quella del primo comma cui si ricollega, inerente l'ipotesi di individuazione dei PSP tramite CONSIP o centrali di committenza. In particolare si pone il dubbio se l'integrazione della convenzione di tesoreria, coerentemente all'acclarata tesi della non cogenza delle procedure negoziali, possa aver luogo direttamente ovvero solo a valle dell'aggiudicazione tramite CONSIP e nelle ipotesi in cui a posteriori risulti la coincidenza di funzioni.</p> <p>L'aspetto andrebbe chiarito anche per i riflessi sulla normativa del Codice dei contratti sulla base della quale si aggiudicano i servizi di tesoreria e di cassa per conto degli enti.</p>
<b>Linee guida</b>	<p><b>Paragrafo 8.4.1 - Clausole per l'utilizzo del "Nodo dei Pagamenti-SPC"</b></p> <p>.....(omissis).....</p>



	Laddove il prestatore di servizi di pagamento coincida con l'istituto tesoriere, gli accordi previsti dal modello di cui sopra possono essere integrati nell'ambito della convenzione di tesoreria.
<b>Commenti AgID</b>	Richiamando ancora una volta quanto già precisato nel commento di cui all'osservazione 1 in merito al convenzionamento tramite CONSIP e/o le centrali regionali di committenza, si ribadisce quanto già commentato in riscontro all'osservazione 16, e precisamente, si rappresenta che le indicazioni fornite al paragrafo 8.4.1 delle Linee guida specificano con precisione - proprio al fine di evitare confusione - che le clausole per l'utilizzo del Nodo dei Pagamenti-SPC sono da inserire negli atti negoziali da sottoscrivere con i PSP individuati tramite CONSIP e/o le centrali regionali di committenza, ivi incluso quanto il medesimo PSP individuato tramite CONSIP e/o le centrali regionali di committenza coincida con il soggetto tesoriere e/o cassiere dell'ente creditore.
<b>Osservazione 19</b>	<p><b>Pagina 11 di 15 ....</b></p> <p>i – In merito al paragrafo 9 (Regolamento contabile e riversamento) si osserva innanzitutto, sotto un profilo di carattere generale, che il delicato profilo dei tempi di riversamento dei flussi finanziari da parte dei PSP (bancari e non) distinzioni soggettive riferendosi in generale a tutti gli enti creditori ai sensi della normativa in esame andrebbe maggiormente puntualizzato. Con riferimento poi al tema dei pagamenti effettuati tramite bollettino di conto corrente postale, si evidenzia che il paragrafo 9.2 contiene il richiamo a quanto già stabilito dall'art. 5, comma 1, lett. b) il quale prevede che, per quanto attiene alle modalità di movimentazione tra le sezioni di tesoreria e Poste dei fondi connessi alle operazioni effettuate sui conti correnti postali intestati alle PA, si deve fare riferimento alla specifica convenzione tra MEF e Poste. In proposito si ribadisce l'opportunità di inserire nel paragrafo in oggetto maggiori indicazioni esplicative della norma; infatti, con riferimento agli enti locali, la disposizione sembrerebbe implicare, diversamente dall'ordinaria operatività, che gli incassi affluiti su conti correnti postali debbano essere riversati direttamente dalle Poste sulle contabilità speciali in Banca d'Italia.</p>
<b>Linee guida</b>	<p><b>Paragrafo 9.2- Pagamenti effettuati tramite bollettino di conto corrente postale</b></p> <p>Stante la particolare natura del versamento in oggetto - regolato dall'articolo 4 del DPR 144/2001- l'articolo 5, comma 1, lettera b) del CAD stabilisce che per ciò che attiene alle «modalità di movimentazione tra le sezioni di Tesoreria e Poste Italiane S.p.A. dei fondi connessi alle operazioni effettuate sui conti correnti postali intestati a pubbliche amministrazioni» si deve fare riferimento alla specifica convenzione di cui al precedente paragrafo.</p>
<b>Commenti AgID</b>	Le Linee guida, in quanto normativa secondaria, hanno come presupposto le disposizioni primarie in materia di pagamenti, ivi incluso il D.Lgs. n. 11/2010 ed il D.L. n. 487/93, come convertito in legge.



	<p>Fatta nuovamente la precisazione appena esposta, si evidenzia che i PSP, per aderire al sistema dei pagamenti elettronici attraverso il Nodo dei Pagamenti-SPC, sono chiamati a sottoscrivere con AgID l'accordo di servizio pubblicato con le Linee Guida.</p> <p>Tale accordo non entra in alcun modo nel merito della tempistiche di esecuzione delle operazioni di pagamento che, pertanto, saranno regolate dalla normativa di riferimento in materia di pagamenti.</p> <p>Si precisa inoltre che il sistema dei pagamenti elettronici attraverso il Nodo dei Pagamenti-SPC non altera l'operatività del servizio di tesoreria e/o cassa, né i meccanismi di prelievo/versamento della liquidità tra MEF e Poste Italiane S.p.A. che continuano ad essere regolati dalla relativa convenzione, richiamata al comma 1, lettera b) dell'articolo 5 del CAD.</p>
<p><b>Osservazione 20</b></p>	<p><b>Pagina 12 di 15 ....</b></p> <p>1 - Nell'ambito delle "Specifiche Attuative dei codici identificativi di versamento, riversamento e rendicontazione" e per quanto attiene il contenuto della sezione "Ciclo di vita del pagamento" (paragrafo 1.4) sarebbe opportuno evidenziare in modo chiaro che, proprio in ragione della natura stessa dei servizi offerti dalla PA nelle sue varie espressioni, le modalità di attivazione di un pagamento possono avvenire in modalità pull cioè quando la payment initiation è sostanzialmente generata dall'ente creditore (Pagamenti su iniziativa dell'ente creditore) o in modalità push e cioè quando la payment initiation è generata dall'utente debitore (Pagamenti su iniziativa del debitore (o spontanei).</p> <p>Ciò rileva ai fini della trasparenza sui processi e sul ruolo dei vari attori che partecipano alla catena del servizio oltre a facilitare per gli Utenti e per tutti gli Stakeholders interessati la comprensione dei prezzi diversi - di fronte a contenuti di processo, informativi e di sicurezza differenti - praticati ai servizi di pagamento dai PSP.</p>
<p><b>Allegato A alle Linee guida</b></p>	<p><b>Capitolo - Ciclo di vita del pagamento</b></p> <p>..... omissis .....</p> <p>L'esigenza del pagamento può nascere sulla base di un bisogno dell'utilizzatore finale che necessita, ad esempio, di un servizio da parte dell'ente ovvero quando quest'ultimo deve richiedere all'utilizzatore finale l'estinzione di un debito creatosi nei suoi confronti: ad esempio il pagamento di una multa o di un'ammenda.</p> <p>Questa esigenza si concretizza attraverso la generazione di un insieme di informazioni che l'ente creditore deve memorizzare in appositi archivi per la successiva fase di riconciliazione e che permettono l'effettuazione del pagamento stesso.</p> <p>..... omissis .....</p>
<p><b>Commenti AgID</b></p>	<p>Come già esposto in commento all'osservazione di pari tenore proposta da</p>



	EBA-Clearing, ai fini della comprensione del modello, l'Agenzia reputa sufficiente quanto già esposto nel commento di cui all'osservazione 5 proposta da EBA-Clearing.
<b>Osservazione 21</b>	<p><b>Pagina 12 di 15 ....</b></p> <p>m – Al punto 3 (Formato della causale di versamento) delle “Specifiche Attuative dei codici identificativi di versamento, riversamento e rendicontazione” si legge:</p> <p>“Al fine di effettuare una riconciliazione automatica del versamento, detta informazione dovrà essere composta secondo la struttura proposta dall’Associazione Europea dei Tesorieri di Impresa (EACT) nel documento “EACT FORMATTING RULES OF SEPA “UNSTRUCTURED” 140 CHRS FIELD FOR REMITTANCE INFORMATION” e finalizzata al trattamento automatizzato delle informazioni tra partner commerciali”.</p> <p>Visto che la radice di standardizzazione ISO è stata formalmente adottata dagli Schemi di pagamento da parte dell’EPC (a cui lo stesso documento in più paragrafi fa riferimento) e tenuto conto della potenzialità almeno pan-europea di interazione che i servizi offerti dalla PA offrono ad un portafoglio di utenza abitualmente frammentato sia per interessi sia per procedure e che opera in stati differenti dall’Italia, si ritiene necessario che sia espressamente indicato che detta indicazione non sia vincolante al fine di evitare che essa costituisca una barriera all’utilizzo da parte di detta utenza residente all’estero.</p>
<b>Allegato B alle Linee guida</b>	.....(omissis).....
<b>Commenti AgID</b>	Come già esposto in commento all’osservazione di pari tenore proposta da EBA-Clearing, ai fini della comprensione del modello, l’Agenzia reputa sufficiente quanto già esposto nel commento di cui all’osservazione 7 proposta da EBA-Clearing.
<b>Osservazione 22</b>	<p><b>Pagina 13 di 15 ....</b></p> <p>n - Al punto 4 (Composizione dell’operazione di trasferimento fondi) delle “Specifiche Attuative dei codici identificativi di versamento, riversamento e rendicontazione” occorrerebbe sostituire la locuzione “Per il regolamento dell’operazione ...” con “Per l’esecuzione del pagamento ...”.</p> <p>La suddetta modifica è motivata dalla considerazione che in questa fase si è ancora nella payment initiation e non nella fase di regolamento in base monetaria.</p>
<b>Allegato A alle Linee guida</b>	<p><b>Capitolo 4 - Composizione dell’operazione di trasferimento fondi</b></p> <p>Per il regolamento dell’operazione devono essere utilizzati gli schemi previsti del SEPA Credit Transfer (cfr SEPA Credit Transfert Scheme Rulebook pubblicato da EPC): in particolare la causale di versamento, il cui formato è</p>



	stato descritto nel capitolo 3, deve essere riportata nel dato “Unstructured Remittance Information” presente nel tracciato del SEPA Credit Transfer (attributo AT-05).
<b>Commenti AgID</b>	Come già esposto in commento all’osservazione di pari tenore proposta da EBA-Clearing, l’Agenzia si occuperà di modificare la terminologia secondo quanto segnalato con l’osservazione 22 e con l’analoga osservazione 8 di EBA-Clearing.
<b>Osservazione 23</b>	<p><b>Pagina 13 di 15 ....</b></p> <p>o – Con riferimento alle Definizioni, si suggerisce l’inserimento della descrizione e funzionalità di EBA Clearing come gestore delle piattaforme di clearing e regolamento EURO1, STEP2 e MyBank; ciò tenuto conto della diffusione delle soluzioni EBA Clearing e del fatto che nell’ambito del documento (in particolare, nella Figura 1 di pagina 16) si fa espressa menzione della Società.</p>
<b>Allegato B alle Linee guida</b>	..... omissis .....
<b>Commenti AgID</b>	Come già esposto in commento all’osservazione di pari tenore proposta da EBA-Clearing, ai fini della comprensione del modello, l’Agenzia reputa sufficiente quanto già esposto nelle definizioni e a livello grafico, in coerenza con il commento di cui all’osservazione 9 di EBA-Clearing.
<b>Osservazione 24</b>	<p><b>Pagina 13 di 15 ....</b></p> <p>p – Il paragrafo 1.5.5 inerente l’“Integrità e non ripudiabilità della “Ricevuta Telematica” andrebbe modificato al fine di non appesantire, quando non necessario, l’operatività dei PSP. In particolare occorrerebbe precisare che solo in casi espressamente previsti dalla legge ai PSP può essere richiesto di firmare digitalmente le ricevute delle operazioni di pagamento effettuate verso la PA.</p> <p>La proposta di revisione è la seguente:</p> <p><i>“In ordine alla necessità di garantire, all’interno del processo di erogazione del proprio servizio, l’integrità e non ripudiabilità del documento informatico RT, l’ente creditore può avvalersi del PSP per procedere alla generazione ed invio del documento Ricevuta Telematica secondo modalità sicure. Laddove poi, nei casi specifici in cui sia necessario, per espresso obbligo di legge, che il documento informatico RT sia firmato digitalmente dal PSP, tale vincolo è indicato dall’ente creditore in un apposito elemento della RPT”.</i></p>
<b>Allegato B alle Linee guida</b>	<p><b>Paragrafo 1.5.5 - Integrità e non ripudiabilità della RT</b></p> <p>In ordine alla necessità di garantire, all’interno del processo di erogazione del proprio servizio, l’integrità e non ripudiabilità del documento informatico RT, l’ente creditore può richiedere al PSP di firmare digitalmente il documento</p>





	Ricevuta Telematica indicando tale vincolo in un apposito elemento della RPT.
<b>Commenti AgID</b>	L'Agenzia si occuperà di inserire nel paragrafo citato una raccomandazione per gli enti creditori in linea con quanto proposto con l'osservazione 24.
<b>Osservazione 25</b>	<p><b>Pagina 13 di 15 ....</b></p> <p>q – In merito ai contenuti dei paragrafi 1.5 (processo di pagamento), 1.5.3 (Flusso di processo), 2. (Modelli del processo di pagamento), 2.1 (Processo di pagamento attivato presso l'Amministrazione) e 3.1 (Caratteristiche generali del Nodo dei Pagamenti-SPC) si osserva quanto segue.</p> <p>Nella Figura 4 (Sequence diagram del processo di pagamento con esecuzione immediata), a pagina 24 del documento, è stata esemplificata la modalità di incasso “spontaneo” trascurando quella su iniziativa dell'ente creditore propria di MyBank); tenuto conto della natura di “modello decentralizzato” assicurato da MyBank (che non prevede l'esistenza di una piattaforma centrale, in quanto nel contesto del 4 corner model le funzionalità di Routing services e di Validation services sono gestite generalmente dai PSP - direttamente o tramite abilitatore tecnologico - e interagiscono con la piattaforma web dell'entità creditrice - nella fattispecie il DigitPA-Nodo dei Pagamenti che svolge però anche funzione di Routing) si ritiene necessario verificarne la coerenza di workflow al fine di dare indicazioni puntuali ai PSP e alle infrastrutture tecnologiche a supporto, tenuto conto della portata paneuropea della soluzione e dell'adesione significativa dei PSP italiani a detta soluzione.</p> <p>Ciò anche al fine di determinare:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>il significato legale del combinato disposto tra la E-Authorization di MyBank e la conferma di esecuzione del pagamento ai fini PA (Ricevute telematiche) sia per operazioni on-line sia per quelle differite;</li> <li>le necessarie correlazioni a fini dei processi di riconciliazione.</li> </ol> <p>Per quanto attiene alle credenziali di accesso si osserva che il testo recita “...a tale scopo il PSP può richiedere all'utilizzatore finale di fornire le proprie credenziali di accesso”. Al riguardo si propone la seguente variazione, necessaria, tra l'altro, a rendere la previsione più adeguata rispetto alle diverse possibilità operative (ivi incluse quelle delle carte di pagamento): “...a tale scopo il PSP richiederà come d'uso all'utilizzatore finale di fornire le proprie credenziali di accesso nonché ogni ulteriore informazione (elemento) necessaria ad autorizzare il pagamento, in conformità alle regole contrattuali d'uso dello strumento di pagamento prescelto”.</p>
<b>Allegato B alle Linee guida</b>	..... omissis .....
<b>Commenti AgID</b>	Come già esposto in commento all'osservazione di pari tenore proposta da EBA-Clearing, il contenuto dell'osservazione fa intravedere una richiesta di chiarimenti da parte dell'ABI rispetto alla quale l'Agenzia si rende disponibile avendo l'interesse affinché al Nodo dei Pagamenti-SPC risultino abilitati



	<p>quanti più possibili PSP, anche facenti parte di circuiti internazionali.</p> <p>Infine, per quanto attiene alle credenziali di accesso, l'AgID rinvia a quanto già esposto in commento all'osservazione 12 di pari tenore proposta da EBA-Clearing.</p>
<b>Osservazione 26</b>	<p><b>Pagina 14 di 15 ....</b></p> <p>r – Nel primo comma, secondo alinea, del paragrafo 2, nella locuzione “vari canali di pagamento” occorrerebbe utilizzare la parola “strumenti” in luogo di “canali”.</p>
<b>Allegato B alle Linee guida</b>	<p><b>Capitolo 2 - Modelli del processo di pagamento</b></p> <p>Gli incassi che un ente creditore deve gestire possono essere distinti secondo due tipiche modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pagamenti su iniziativa del debitore (o spontanei): nei quali l'utilizzatore finale, che deve effettuare, a vario titolo, un versamento a favore dell'ente creditore si attiva in via autonoma ed utilizza gli strumenti di pagamento disponibili;</li><li>- Incassi su iniziativa dell'ente creditore: è il caso in cui l'ente creditore richiede un pagamento all'utilizzatore finale mettendo a disposizione di quest'ultimo vari canali di pagamento.</li></ul>
<b>Commenti AgID</b>	<p>L'AgID si occuperà di inserire la parola “strumenti” in aggiunta a “canali” in riscontro a quanto segnalato con l'osservazione 26, al fine di meglio specificare l'insieme dei servizi di pagamento a disposizione dell'utilizzatore finale.</p>
<b>Osservazione 27</b>	<p><b>Pagina 14 di 15 ....</b></p> <p>s – A commento della Figura 5 di pagina 25 (paragrafo 2.1.2 – Processo di pagamento con esecuzione differita) si precisa che il PSP deve disporre di una specifica autorizzazione sottoscritta dall'utilizzatore finale per poter eseguire il pagamento. In proposito si osserva che l'autorizzazione inerisce il solo addebito diretto e non il bonifico bancario.</p>
<b>Allegato B alle Linee guida</b>	<p><b>Paragrafo 2.1.2 - Processo di pagamento con esecuzione differita</b></p> <p>.....(omissis).....</p> <p>Gli strumenti di pagamento adottabili con questo modello di processo sono il Bonifico bancario e l'addebito diretto: in ogni caso, sia per ciò che attiene al bonifico bancario che per l'addebito diretto, il PSP deve disporre di una specifica autorizzazione sottoscritta dall'utilizzatore finale per poter eseguire il pagamento richiesto.</p> <p>Si tenga presente che, a seconda dello strumento di pagamento prescelto, il PSP a cui è indirizzata la RPT si configura come:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• PSP dell'utilizzatore finale nel caso di Bonifico bancario,</li></ul>



	<ul style="list-style-type: none"><li>• PSP incaricato dell'incasso (cosiddetta "banca assuntrice") nel caso di Addebito diretto.</li></ul> <p>In entrambi i casi è necessaria una preventiva autorizzazione da sottoscrivere da parte dall'utilizzatore finale nei confronti del proprio fornitore di servizi di pagamento per dare luogo al pagamento stesso. Nel caso di addebito diretto la "banca assuntrice" attiva la procedura interbancaria che prevede che gli elementi che caratterizzano l'autorizzazione all'addebito (mandato tra utilizzatore finale ed ente creditore, contraddistinti dal IUV) siano trasferiti contestualmente alla disposizione stessa.</p>
<b>Commenti AgID</b>	<p>Il sistema dei pagamenti elettronici attraverso il Nodo dei Pagamenti-SPC, allo stato attuale, si sviluppa su tre distinti modelli di processo di pagamento, e segnatamente: 1) processo di pagamento con esecuzione immediata; 2) processo di pagamento con esecuzione differita; e 3) processo di pagamento attivato presso il PSP.</p> <p>Fatta la precisazione appena esposta, si rappresenta che nel modello di processo di pagamento con esecuzione differita, l'utilizzatore finale è sempre identificato dall'ente creditore e non anche dal PSP. Pertanto, l'Agenzia si è preoccupata di fare in modo che il PSP possa andare esente da responsabilità per l'esecuzione di operazioni di pagamento sconosciute dall'utilizzatore finale; da qui la soluzione proposta della sottoscrizione di un'autorizzazione preventiva da parte dell'utilizzatore finale.</p> <p>Ciò detto, l'Agenzia si occuperà di meglio valutare come procedere in merito all'osservazione 27.</p>
<b>Osservazione 28</b>	<p><b>Pagina 14 di 15 ....</b></p> <p>t – Il paragrafo 2.1.3 ha riguardo alla Revoca della Ricevuta Telematica e prevede indicazioni con riferimento alla delicata fattispecie in cui l'utilizzatore finale richieda il rimborso di un pagamento già effettuato.</p> <p>Si afferma in proposito che la richiesta di rimborso non è gestita attraverso le funzioni messe a disposizione del Nodo dei Pagamenti-SPC. In proposito andrebbe esplicitato che, conseguentemente, l'utente dovrà rivolgersi direttamente all'ente.</p> <p>La definizione della materia è peraltro rinviata ad un momento successivo in quanto il GDL "pagamenti e fatturazione elettronica" ha ritenuto di rinviare l'attivazione del processo di revoca a un successivo momento previa verifica circa la casistica riscontrata. Al riguardo si osserva innanzitutto che detto rinvio suscita perplessità in relazione alla delicatezza della materia ed al diritto dell'utente di aver contezza, fin dall'avvio dei nuovi sistemi, dei meccanismi che presiedono allo svolgimento delle procedure di ottenimento del rimborso di un pagamento non dovuto. Tale esigenza è tanto più avvertita in quanto, nel nuovo sistema, l'incasso è gestito da PSP, non riconducibili alla figura del tesoriere destinatario del solo versamento dell'importo, i quali dovrebbero dunque assumere la responsabilità di gestire il rimborso nei confronti della</p>



	PSP del soggetto debitore.
<b>Allegato B alle Linee guida</b>	<p><b>Paragrafo 2.1.3 - Revoca della Ricevuta Telematica</b></p> <p>Qualora l'utilizzatore finale - ai sensi degli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, ovvero per richieste regolamentate connesse all'utilizzo di carte di pagamento - chieda il rimborso di un pagamento già completato, il sistema mette a disposizione del PSP e dell'ente creditore idonee funzionalità del Nodo dei Pagamenti-SPC per gestire la revoca della RT inviata in precedenza (vedi paragrafo 4.5.3).</p> <p>Come indicato dal modello esposto in Figura 7, la Revoca della RT si esplica nell'invio di una richiesta di revoca (RR) da parte del PSP, contenente i riferimenti della RT oggetto della revoca e nella risposta da parte dell'ente creditore contenente l'esito della revoca (ER).</p> <p>La richiesta di rimborso da parte dell'utilizzatore finale relativa a somme pagate più volte ovvero per pagamenti non dovuti, non rientrando nella fattispecie sopra riportata, non è gestita attraverso le funzioni messe a disposizione del Nodo dei Pagamenti-SPC.</p> <p>In ogni caso, l'ente creditore deve predisporre apposite procedure amministrative di back-office al fine di gestire, nel rispetto della normativa vigente, i possibili flussi secondari relativi a reclami, rimborsi e revoche.</p>
<b>Commenti AgID</b>	<p>Il GdL "Pagamenti e fatturazione elettronica" - nell'ambito del quale sono stati analizzati i requisiti dei vari processi - ha ritenuto opportuno rinviare l'automazione del processo di "revoca del pagamento" prevista dalle specifiche attuative del Nodo dei Pagamenti-SPC ad un momento successivo al fine di avere un effettivo riscontro in ambiente operativo.</p> <p>Fatta la precisazione appena esposta, l'Agenzia si farà carico di monitorare nel corso del tempo la reale necessità di rendere esecutiva l'automazione di detto processo relativo alle richieste presentate dall'utilizzatore finale al proprio prestatore di servizi di pagamento ai sensi degli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.</p> <p>Inoltre si fa presente che, sulla base delle osservazioni ricevute nel corso della presente consultazione (vedi osservazione 2 della Regione Emilia-Romagna), è stato ritenuto utile automatizzare le procedure di rimborso richieste dall'utilizzatore finale all'ente creditore; a tale scopo l'Agenzia si occuperà di predisporre le opportune implementazioni nel documento di Specifiche attuative del Nodo dei Pagamenti-SPC.</p>
<b>Osservazione 29</b>	<p><b>Pagina 15 di 15 ....</b></p> <p>u – Al paragrafo 2.4 (Attestazione del pagamento) si prevede, tra l'altro, che nel caso di pagamento attivato presso il PSP, questi fornisca un documento cartaceo quale copia analogica del documento informatico da inviarsi successivamente all'ente creditore. La previsione suscita talune perplessità con riferimento alle operazioni effettuate on line presso il PSP ed andrebbe</p>



	<p>pertanto meglio puntualizzata.</p>
<p><b>Allegato B alle Linee guida</b></p>	<p><b>Paragrafo 2.4 - Attestazione del pagamento</b></p> <p>.....(omissis).....</p> <p>Nel caso di pagamento attivato presso il PSP, questi fornisce direttamente all'utilizzatore finale un documento cartaceo (ricevuta, scontrino, ecc.) quale copia analogica del documento informatico che il PSP invierà successivamente all'ente creditore.</p>
<p><b>Commenti AgID</b></p>	<p>In coerenza con quanto compreso dall'analisi dell'osservazione, l'Agenzia si occuperà di eliminare l'aggettivo "cartaceo" dal paragrafo 2.4 al fine di recepire l'osservazione 29.</p>

<p><b>Osservazione 30</b></p>	<p><b>Pagina 15 di 15 ....</b></p> <p>v – Nell'ambito del paragrafo 2.5, inerente l'Identificazione dell'utilizzatore finale, si prevede che i PSP debbano verificare la congruenza del codice fiscale del conto corrente da addebitare con quella del soggetto identificato dall'ente creditore ed indicato sulla RPT. Questa previsione suscita perplessità con riferimento alla normativa inerente i pagamenti SEPA nella quale tale incombenza non è prevista.</p>
<p><b>Allegato B alle Linee guida</b></p>	<p><b>Paragrafo 2.5 - Identificazione dell'utilizzatore finale</b></p> <p>.....(omissis).....</p> <p>Al fine di consentire al PSP di applicare le proprie politiche di sicurezza, l'ente creditore informa il PSP circa le modalità con le quali questi ha identificato l'utilizzatore finale sul proprio sito web, indicando tale informazione in un apposito elemento della RPT. Infatti il PSP ha necessità di verificare la congruenza del codice fiscale del conto corrente da addebitare con quella del soggetto identificato dall'ente creditore ed indicato sulla RPT: ciò comporta che il modello di processo di pagamento con esecuzione differita (cfr. § 2.1.2) non è generalmente applicabile se l'ente creditore non identifica in alcun modo l'utilizzatore finale.</p>
<p><b>Commenti AgID</b></p>	<p>Diversamente da quanto segnalato con l'osservazione in esame, l'Agenzia non ha previsto nel paragrafo in oggetto alcun obbligo di verifica della congruenza del codice fiscale in capo al PSP ma si è limitata a prevedere l'onere in capo all'ente creditore di indicare al PSP le modalità con le quali ha identificato l'utilizzatore finale e le informazioni relative a quest'ultimo, ivi incluso il codice fiscale.</p> <p>In particolare, l'Agenzia ha imposto tale comportamento all'ente creditore al fine di consentire al PSP di eseguire le verifiche che il medesimo reputa opportune.</p> <p>Fatta la precisazione appena esposta, l'Agenzia si occuperà di modificare il testo del paragrafo come segue: "Infatti, il PSP potrebbe voler verificare la</p>



	congruenza del codice fiscale [...]”.
<b>Osservazione 31</b>	<b>Pagina 15 di 15 ....</b> w – Il paragrafo 6 istituisce il Giornale degli eventi che consente “la tracciabilità di ogni operazione di pagamento attivata per il tramite del Nodo dei Pagamenti- SPC”. Ci si chiede in proposito se tale funzione non possa già essere utilmente assolta dalle registrazioni obbligatorie già in uso presso i PSP, evitando di appesantire l’operatività con duplicazioni di registrazioni dello stesso evento operativo.
<b>Allegato B alle Linee guida</b>	.....(omissis).....
<b>Commenti AgID</b>	Il PSP è libero di adempiere nelle modalità da lui reputate più opportune a quanto richiesto dalle Linee guida e dai relativi allegati tecnici. Non è interesse dell’Agenzia eseguire duplicazioni e/o appesantire l’operatività dei PSP, se non laddove strettamente necessario.  Fatta la precisazione appena esposta, l’Agenzia segnala che i PSP sono liberi di assolvere l’onere di tracciabilità delle operazioni di pagamento eseguite attraverso il Nodo dei Pagamenti-SPC con le registrazioni obbligatorie già in uso presso i PSP, a condizione che nelle stesse siano inserite tutte le informazioni “minime” da archiviare nel Giornale degli Eventi.
<b>Osservazione 32</b>	<b>Pagina 15 di 15 ....</b> x – In merito al <CodiceIdentificativoEnte> (paragrafo 7.4) si osserva che sarebbe necessaria una sua definizione più puntuale. Infatti, nel caso di utilizzo da parte dell’utente di apparati automatici (ATM), come anche nel caso di utilizzo di procedure guidate semplificate, tale codice riveste un ruolo importante al pari dello stesso IUV: una identificazione sbagliata del creditore rischia infatti di inficiare o appesantire la gestione delle transazioni e dei vari processi di pagamento.  Con riferimento al dato del “ versante” si ritiene che nel caso di utilizzo di ATM o strutture territoriali di pagamento possa essere sufficiente la “lettura/acquisizione digitale del CF del versante delegato”.
<b>Allegato B alle Linee guida</b>	.....(omissis).....
<b>Commenti AgID</b>	L’Agenzia si occuperà di meglio precisare le informazioni che l’ente creditore deve inserire sull’avviso di pagamento analogico, con particolare riferimento all’inserimento in chiaro del codice identificativo dell’ente beneficiario.  Per quanto concerne invece l’identificazione del versante, l’Agenzia ritiene che tale adempimento sia rimesso alla libera scelta del PSP, fermo restando che il dato del codice fiscale del versante non risulta essere strumentale al processo di pagamento tramite il Nodo ma, se del caso, alla sola osservanza da



	parte del PSP dell'obbligo di identificazione dell'ordinante.
<b>Osservazione 33</b>	<b>Pagina 15 di 15 ....</b>  z – Al paragrafo 13 si prevede che “il prestatore di servizi di pagamento, resta responsabile dell'identificazione del soggetto Versante (titolare del C/C di addebito), in quanto suo cliente”.  Premesso che non è detto che il soggetto versante sia cliente del PSP, si osserva che i dati riportati su una carta di pagamento non possono costituire di per sé un'identificazione del cliente ma al più una identificazione del rapporto di servizio fra titolare e banca emittente; conseguentemente andrebbe chiarito se detto requisito sia tale da escludere l'utilizzo delle carte anonime prepagate.
<b>Allegato B alle Linee guida</b>	.....(omissis).....
<b>Commenti AgID</b>	Le Linee guida, in quanto normativa secondaria, hanno come presupposto le disposizioni primarie in materia di pagamenti, ivi incluso il D.Lgs. n. 11/2010 e, più in generale, il TUB.  Fatta nuovamente la precisazione appena esposta, si evidenzia che il soggetto versante si configura come cliente del PSP, ancorché di natura occasionale, e che pertanto è rimessa alla libera scelta del PSP la modalità di assolvimento degli obblighi di identificazione dell'ordinante.



## 7. Poste Italiane S.p.A. - osservazioni ricevute con e-mail del 28/9/2013

La società Poste Italiane S.p.A. ha inoltrato all'Agenzia un contributo composto da un testo di e-mail e le Linee guida e i relativi allegati in modalità revisione, con altresì l'inserimento di alcuni commenti. Diversamente da quanto eseguito in riferimento alle osservazioni ricevute da altri stakeholders, per una maggiore e più immediata fruibilità del presente documento, l'Agenzia ha preferito riportare nel riquadro relativo all'osservazione il testo della e-mail e/o il testo come revisionato e/o il testo del commento.

<b>Osservazione 1</b>	Linee Guida: pagina 6 - definizione (i)  Gli uffici postali sono solo gli sportelli verso il pubblico di Poste, al pari delle altre aziende citate, si dovrebbe inserire il nome dell'azienda, cioè Poste Italiane.
<b>Linee guida</b>	(i) gestori di pubblici servizi: le aziende e gli enti organizzati in forma societaria che gestiscono servizi pubblici quali, ad esempio, Enel, Uffici postali (per quanto riguarda il "servizio postale"), Italgas, Trenitalia, ecc., così come, in ambito locale, le aziende che gestiscono l'erogazione di acqua e gas o quelle che provvedono al trasporto urbano e alla gestione degli edifici comunali, ecc.;
<b>Commenti AgID</b>	L'Agenzia si occuperà di specificare nelle definizioni quanto segnalato con l'osservazione 1.

<b>Osservazione 2</b>	Linee Guida: pagina 7 - Capitolo 3, fine terzo capoverso  Poste chiede di inserire anche l'indicazione del conto corrente postale, necessario in quanto dettato dall'art. 15 "pagamenti elettronici".
<b>Linee guida</b>	<b>Capitolo 3 - Obiettivo delle Linee guida</b>  .....(omissis).....  Il quadro di riferimento è dato dal Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, recante il "Codice dell'amministrazione digitale" (CAD), come modificato dall'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 - convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 - che, fra l'altro, ha introdotto l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di accettare i pagamenti a qualsiasi titolo dovuti, anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e prescrive che le stesse amministrazioni rendano pubbliche sul proprio sito l'indicazione dell'IBAN e del codice identificativo del pagamento.
<b>Commenti AgID</b>	L'Agenzia si occuperà di specificare quanto segnalato con l'osservazione 2.





<b>Osservazione 3</b>	Linee Guida: pagina 10 - Capitolo 8 Poste chiede di inserire anche l'indicazione del conto corrente postale, necessario in quanto dettato dall'art. 15 "pagamenti elettronici".
<b>Linee guida</b>	<b>Capitolo 8 - Effettuazione del pagamento</b> Le Linee guida non dettano specifici "workflow" procedurali che gli enti creditori possono definire in relazione ai procedimenti amministrativi correlati e che possono essere attivati sia dai siti web degli stessi enti creditori ovvero attraverso i servizi e le apparecchiature messe a disposizione dei prestatori di servizi di pagamento, fermo restando l'obbligo, fissato dal quadro normativo, di mettere a disposizione sul sito proprio istituzionale il codice IBAN e la causale di versamento contenente il codice "Identificativo Univoco di Versamento" (IUV).
<b>Commenti AgID</b>	L'Agencia si occuperà di specificare quanto segnalato con l'osservazione 3.

<b>Osservazione 4</b>	Linee Guida: pagina 10 - Capitolo 8, fine quarto capoverso Poste chiede di modificare il testo con la seguente dicitura "... <i>necessarie per il versamento, ivi inclusa la causale di versamento contenente il codice "Identificativo Univoco di Versamento" (IUV)</i> ", con la seguente motivazione «Qualora l'ente preveda il pagamento con Bollettino, ci sembra una forzatura rispetto a quanto dettato dall'art 15, inserire obbligatoriamente sul bollettino stesso o anche sul documento accompagnatorio, il Codice IBAN. Infatti l'art. 15 prevede l'inserimento del codice IBAN su propri siti ovvero gli identificativi del Conto corrente postale, quindi entrambi i codici sono validi ma non obbligatori entrambi, se l'ente pubblica solo il n° di conto ha assolto al dettato del CAD. Lo stesso dovrebbe valere per gli "avvisi di pagamento analogici"».
<b>Linee guida</b>	<b>Capitolo 8 - Effettuazione del pagamento</b> .....(omissis)..... L'insieme di queste informazioni si configurano come un "avviso di pagamento"; nel caso in cui il pagamento sia contestuale all'erogazione del servizio da parte dell'ente creditore, l'avviso di pagamento si definisce "avviso di pagamento telematico" e può essere scambiato attraverso strumenti informatici direttamente tra l'ente creditore e il prestatore di servizi di pagamento di cui si avvale; nel caso di pagamenti non contestuali all'erogazione del servizio i dati dell'avviso di pagamento sono inseriti in un documento inviato fisicamente all'utilizzatore finale; tale documento, a prescindere dal canale di inoltro (posta ordinaria, elettronica o con "download" dal sito web istituzionale dell'ente creditore), si configura come un "avviso di pagamento analogico". Laddove l'ente creditore metta a disposizione un bollettino postale prestampato lo stesso dovrà riportare in maniera chiara tutte le informazioni, ivi inclusi il Codice IBAN e la causale di versamento

	<p>contenente il codice “Identificativo Univoco di Versamento” (IUV).</p>
<b>Commenti AgID</b>	<p>Ai sensi dell’articolo 5 del CAD, gli enti creditori <i>“nei rapporti con l’utenza sono tenuti [...] a specificare nelle richieste di pagamento:</i></p> <p style="padding-left: 40px;">1. <i>i codici IBAN identificativi del conto di pagamento,”</i> [omissis]</p> <p>Pertanto, a prescindere dallo strumento di pagamento, gli enti creditori sono obbligati ad inserire nell’avviso di pagamento specifiche informazioni, tra cui anche il codice IBAN dell’ente creditore. Tali informazioni risultano obbligatorie indipendentemente dalla natura telematica o analogica dell’avviso di pagamento.</p> <p>Fatta la precisazione appena esposta, l’Agenzia reputa opportuno precisare meglio nelle Linee guida quanto fin qui specificato.</p>

<b>Osservazione 5</b>	<p>Linee Guida: pagina 17 - Capitolo 14, penultimo capoverso</p> <p>Poste chiede di inserire anche l’indicazione del’utilizzo del bollettino postale in quanto osserva che “Il bonifico non è l’unico strumento per effettuare pagamenti in elettronico”.</p>
<b>Linee guida</b>	<p><b>Capitolo 14 - Decorrenza</b></p> <p>.....(omissis).....</p> <p>Ferma restando la facoltà di adesione alla piattaforma di cui al paragrafo 8.3, i gestori di pubblici servizi possono ricevere pagamenti informatici a mezzo bonifico senza l’uso della piattaforma di cui sopra.</p>
<b>Commenti AgID</b>	<p>L’Agenzia si occuperà di recepire quanto segnalato con l’osservazione 5.</p>

<b>Osservazione 6</b>	<p>Specifiche attuative dei codici identificativi di versamento, riversamento e rendicontazione: pagina 11 - Capitolo 3</p> <p>Poste chiede di inserire anche l’indicazione del’utilizzo del bollettino postale in quanto osserva che “Il bonifico non è l’unico strumento per effettuare pagamenti in elettronico”.</p>
<b>Allegato A alle Linee guida</b>	<p><b>Capitolo 3 - Formato della causale di versamento</b></p> <p>La causale di versamento è il dato, predisposto dall’ente creditore, che il pagatore o il soggetto versante deve indicare - insieme al codice IBAN - al proprio prestatore di servizi di pagamento e che questi deve riportare nel dato “Unstructured Remittance Information” presente nel tracciato del SEPA Credit Transfer.</p>

<b>Commenti AgID</b>	L'Agenzia si occuperà di recepire quanto segnalato con l'osservazione 6.
----------------------	--

<b>Osservazione 7</b>	<p>Specifiche Attuative del Nodo dei Pagamenti-SPC: pagina 24 - Paragrafo 2.1.2</p> <p>Poste chiede di inserire anche l'indicazione dell'utilizzo del bollettino postale in quanto osserva che, nel caso non fosse presente tale indicazione, il bollettino postale non potrebbe essere utilizzato come strumento di pagamento nel modello di pagamento con "esecuzione differita".</p>
<b>Allegato B alle Linee guida</b>	<p><b>Paragrafo 2.1.2 - Processo di pagamento con esecuzione differita</b></p> <p>.....(omissis).....</p> <p>Gli strumenti di pagamento adottabili con questo modello di processo sono il Bonifico bancario e l'addebito diretto: in ogni caso, sia per ciò che attiene al bonifico bancario che per l'addebito diretto, il PSP deve disporre di una specifica autorizzazione sottoscritta dall'utilizzatore finale per poter eseguire il pagamento richiesto.</p>
<b>Commenti AgID</b>	L'Agenzia si occuperà di recepire quanto segnalato con l'osservazione 7.

<b>Osservazione 8</b>	<p>e-mail del 28/9/2013:</p> <p>.....(omissis).....</p> <p>[ ...] per il sistema FESP sviluppato da Poste, il soggetto versante, anche se coincidente con il soggetto pagatore è considerato obbligatorio, in quanto sottoposto a delle regole stringenti di verifica e validità imposte dall'attuale Porta dei Pagamenti (piattaforma di pagamento sottostante il FESP: il soggetto deve essere una persona fisica, deve essere italiano, email obbligatoria, ...) sui flussi di traffico. La non obbligatorietà (come è sulle nuove specifiche) comporterebbe gravi problemi per Poste Italiane, compromettendo in toto la soluzione fin qui sviluppata.</p>
<b>Allegato B alle Linee guida</b>	<p><b>Paragrafo 5.3.1 - Richiesta Pagamento Telematico (RPT)</b></p> <p>.....(omissis).....</p>
<b>Commenti AgID</b>	<p>Le informazioni che assumono rilevanza per l'ente creditore sono quelle inerenti al debitore (soggetto pagatore) che può coincidere o meno con colui che effettua materialmente il pagamento (soggetto versante).</p> <p>Fatta la precisazione appena esposta, si evidenzia che il carattere facoltativo di tale insieme di informazioni (dato "SoggettoVersante") non ne preclude la presenza all'interno della RPT, lasciando la facoltà all'ente creditore di compilare anche tale sezione di informazioni.</p>



<b>Osservazione 9</b>	e-mail del 28/9/2013: .....(omissis)..... [ ...] Inoltre, abbiamo individuato delle possibili incongruenze o punti aperti. Di seguito alcuni di questi: <ul style="list-style-type: none"><li>• sembra mancare il range di riferimento temporale delle quadrature fornite;</li><li>• IdentificativoIntermediarioPAMIttente per noi non è una chiave univoca ed in generale non in nostro possesso, noi parliamo sempre tramite dominio o PPP</li><li>• per la quadratura RPT non è chiaro il significato dei campi:<ul style="list-style-type: none"><li>✓ totali aggregati</li><li>✓ totali in attesa</li><li>✓ totali consegnate</li></ul></li></ul>
<b>Allegato B alle Linee guida</b>	<b>Paragrafo 5.3.8 - Flusso “Totali di Traffico” per gli enti creditori</b> .....(omissis)..... <b>Paragrafo 5.3.9 - Flusso “Totali di Traffico” per i prestatori di servizi di pagamento</b> .....(omissis).....
<b>Commenti AgID</b>	L’Agenzia si occuperà di meglio specificare quanto segnalato con l’osservazione 9.